

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



Matrice dei conti

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

MATRICE DEI CONTI

Circolare n. 272 del 30 luglio 2008

Aggiornamenti (*):

1° Aggiornamento del 10 dicembre 2009 – ristampa integrale

2° Aggiornamento del 9 febbraio 2011: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.2 a B.5, da B.9 a B.11, da B.18 a B.29, da B.39 a B.40, da C.2 a C.10, da C.18 a C.25, da C.40 a C.42 **Sezione I:** pagg.: da I.1.1.4 a I.1.1.5, da I.1.1.8 a I.1.1.11, I.1.1.15, I.2.1.8, I.3.1.3, da I.3.1.7 a I.3.1.15, da I.3.1.28 a I.3.1.29, I.3.1.43, I.3.1.45, da I.3.1.62 a I.3.1.64, da I.3.1.67 a I.3.1.68, I.4.1.4, I.4.1.7, I.4.1.9 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.8 a II.1.1.9, II.1.1.19, II.1.1.21, II.1.1.30, II.1.2.5, da II.1.2.8 a II.1.2.9, da II.1.2.14 a II.1.2.15, II.1.3.9, II.1.3.15, da II.2.1.19 a II.2.1.20, da II.3.1.25 a II.3.1.26, da II.3.1.36 a II.3.1.37, da II.3.1.47 a II.3.1.49, da II.3.1.54 a II.3.1.55, II.3.1.58, II.4.1.9, II.4.1.11, da II.4.2.7 a II.4.2.8, da II.4.2.11 a II.4.2.12, da II.4.2.14 a II.4.2.18, da II.4.2.30 a II.4.2.31, II.4.2.34 **Sezione III:** pagg.: III.1.1.13, III.3.1.6, da III.3.2.9 a III.3.2.11, da III.3.2.39 a III.3.2.40, III.3.2.57, III.3.4.22, III.3.4.24 **Sezione IV:** pagg.: da IV.1.1.3 a IV.1.1.6, da IV.1.1.8 a IV.1.1.12, IV.2.1.6, da IV.3.1.4 a IV.3.1.7.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.6 a B.8, da B.12 a B.17, da B.30 a B.38, da B.41 a B.48, da C.11 a C.17, da C.26 a C.39 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.16 a I.3.1.27, da I.3.1.30 a I.3.1.42, I.3.1.44, da I.3.1.46 a I.3.1.61, da I.3.1.65 a I.3.1.66 **Sezione II:** pagg.: da II.3.1.38 a II.3.1.46, da II.3.1.50 a II.3.1.53, da II.3.1.56 a II.3.1.57 **Sezione IV:** pagg.: IV.1.1.7, da IV.1.1.13 a IV.1.1.18, da IV.3.1.8 a IV.3.1.10.

3° Aggiornamento del 23 dicembre 2011: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: A.16, B.7, B.11, da B.37 e B.38, da C.2 a C.14, da D.2 a D.3 **Sezione I:** pagg.: I.1.1.4, I.3.1.7, I.3.1.22, I.3.1.32, I.3.1.65 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.11, II.1.1.15, da II.1.3.1 a II.1.3.12, II.1.4.1 a II.1.4.18, II.2.1.9, da II.3.1.28 a II.3.1.33, II.3.1.39, da II.3.1.57 a II.3.1.58, da II.3.1.60 a II.3.1.64, II.4.2.22 **Sezione III:** pagg.: da III.3.2.1 a III.3.2.4, da III.3.2.14 a III.3.2.16, III.3.2.18, da III.3.2.28 a III.3.2.31, da III.3.2.38 a III.3.2.39, da III.3.2.53 a III.3.2.58 **Sezione IV:** pagg.: IV.1.1.4, IV.2.1.6, IV.2.1.10, IV.4.2.1.13, da IV.4.1.5 a IV.4.1.8, IV.4.1.12, IV.4.1.14, IV.4.1.17, IV.4.1.20

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.17 a A.18, da C.15 a C.46, D.4 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.8 a I.3.1.10, da I.3.1.66 a I.3.1.68 **Sezione II:** pagg.: da II.1.5.1 a II.1.5.10, da II.1.6.1 a II.1.6.6, da II.3.1.34 a II.3.1.38, da II.3.1.40 a II.3.1.56, II.3.1.59, III.3.2.17, III.3.2.19, III.3.2.53 **Sezione IV:** pagg.: IV.2.1.14, da IV.4.1.9 a IV.4.1.11, IV.4.1.13, da IV.4.1.15 a IV.4.1.16, da IV.4.1.18 a IV.4.1.19, da IV.4.1.21 a IV.4.1.22.

(*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 40742, 40743, 40712.14, 40713.14, 407114, 40715.14, 40720.12, 40721.12, 40722.12, 40723.12, 58170.02, 58170.06, 58435.12, 58460.09, 58460.11, 58460.13, 58460.15, 58633.06, 58633.08, 58633.10, 58675.02, 58675.04, 58855.02, 58855.06, 59530.08, 59566.02, 59566.08, 59566.22, 59566.28, 59566.32, 59566.38, 59566.42, 59566.48, 59568.04, 59568.06, 59568.08, 59568.10, 59568.24, 59568.26, 59568.28, 59568.30, 59576, 59580.06, 59580.08, 59580.10, 59580.12, 59580.14, 59582.08, 59582.10, 59584.12, 59586, 59592.02.

4° Aggiornamento del 18 dicembre 2012: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.9 a A.10, A.14, da B.8 a B.9, da B.12 a B.13, da B.16 a B.17, B.19, da B.22 a B.23, B.33, da B.39 a B.40, B.42, da C.3 a C.7, C.31, da C.35 a C.55 **Sezione I:** pagg.: I.1.1.7, da I.1.1.11 a I.1.1.12, da I.1.1.20 a I.1.1.22, da I.2.1.3 a I.2.1.4, da I.2.1.6 a I.2.1.7, da I.2.1.11 a I.2.1.12, da I.3.1.14 a I.3.1.15, I.3.1.23, I.3.1.28, da I.3.1.30 a I.3.1.31, da I.3.1.33 I.3.1.34, a da I.3.1.66 a I.3.1.68, I.4.1.5 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.7, II.1.1.19, da II.1.1.21 a II.1.1.22, da II.1.3.3 a II.1.3.7, da II.1.3.11 a II.1.3.13, II.1.4.18, da II.3.1.60 a II.3.1.62, II.4.1.7, da II.4.2.7 a II.4.2.8, II.4.2.20, II.4.2.22, II.4.2.29, da II.4.2.35 a II.4.2.36, II.5.1.4, II.5.1.17, da II.5.1.28 a II.5.1.30 **Sezione III:** pagg.: III.1.1.9, III.1.1.15, III.1.1.17, III.3.2.36, da III.3.2.55 a III.3.2.56, III.3.4.12.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.10 a B.11, da B.20 a B.21, da B.24 a B.25, B.41, da B.43 a B.48, da C.8 a C.14, C.56 **Sezione I:** pagg.: I.2.1.8, da I.2.1.13 a I.2.1.14, da I.3.1.69 a I.3.1.70 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.23 a II.1.1.32, da II.1.3.8 a II.1.3.10, da II.1.3.14 a II.1.3.16.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58020.22, 58030.20, 58045.26, 58160.02, 58160.04, 58165.02, 58165.04, 58185, 58190, 58446.02, 58446.06, 58446.10, 58446.12, 58446.14, 58446.18, 58446.22, 58446.26, 58446.30, 58446.34, 58446.38, 58446.42, 58446.46, 58446.50, 58446.54, 58446.58, 58446.62, 58446.66, 58446.70, 58446.74, 58446.78.

5° Aggiornamento del 16 luglio 2013: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.4 a A.9, A.11, A.14, da B.10 a B.12, B.39, da C.3 a C.14 **Sezione I:** pagg.: I.3.1.7, I.3.1.9, I.3.1.25, da I.3.1.46 a I.3.1.62, da I.3.1.68 a I.3.1.72 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.9, da II.1.1.32 a II.1.1.36, II.3.1.11, II.3.1.33, da II.3.1.36 a II.3.1.37, da II.3.1.47 a II.3.1.50, da II.3.1.67 a II.3.1.78, II.4.2.8, II.4.2.35 **Sezione III:** pagg.: da III.3.2.3 a III.3.2.4, da III.3.2.15 a III.3.2.18, III.3.2.20, III.3.2.22, III.3.2.24, III.3.2.26, III.3.2.28, da III.3.2.30 a III.3.2.40, da III.3.2.63 a III.3.2.64, da III.3.4.27 a III.3.4.28, da III.7.1.1 a III.7.1.8 **Sezione IV:** pagg.: da IV.7.1.1 a IV.7.1.8.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.13 a B.38, da B.40 a B.48 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.73 a I.3.1.76 **Sezione II:** pagg.: da II.3.1.38 a II.3.1.46, da II.3.1.51 a II.3.1.66 **Sezione III:** pagg.: da III.3.2.5 a III.3.2.14, III.3.2.19, III.3.2.21, III.3.2.23, III.3.2.25, III.3.2.27, III.3.2.29, da III.3.2.41 a III.3.2.62.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58218.00, 58308.02, 58308.04, 58650.02, 58720.02, 58720.10, 58725 da 02 a 14, 40712.30, 40713.30, 40714.32, 40715.32, 40716.30, 40717.30, 40718.30, 40719.30, 40720.12, 40720.26, 40721.12, 40721.26, 40722.12, 40722.28, 40723.12, 40723.28, 40724.09, 40724.22, 40725.09, 40725.22, 40726.11, 40726.28, 40727.11, 40727.28.

6° Aggiornamento del 30 settembre 2014: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: A.5, da A.7 a A.8, da A.10 a A.12, da A.14 a A.15, da A.17 a A.18, B.5, da B.13 a B.14, da B.17 a B.18, da B.23 a B.24, B.34, B.37, B. 40, C.6, C.10, C.12, C.16, C.31, D.2 **Sezione I:** pagg.: da I.1.1.4 a I.1.1.12, da I.1.1.20 a I.1.1.22, da I.2.1.6 a I.2.1.8, da I.2.1.11 a I.2.1.14, da I.3.1.4 a I.3.1.5, da I.3.1.11 a I.3.1.18, I.3.1.65, I.3.1.80, da I.4.1.1 a I.4.1.4 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.15 a II.1.1.16, II.1.1.35, da II.3.1.3 a II.3.1.5, da II.3.1.8 a II.3.1.9, da II.3.1.12 a II.3.1.14, da II.3.1.16 a II.3.1.21, da II.3.1.28 a II.3.1.30, da

II.3.1.35 a II.3.1.36, da II.3.1.39 a II.3.1.40, II.3.1.47, da II.3.1.54 a II.3.1.56 **Sezione III:** pag.: III.6.1.14 **Sezione IV:** pagg.: da IV.1 a IV.2.

pagine eliminate: **Sezione I:** pagg.: da I.4.1.5 a I.4.1.11 **Sezione II:** pagg.: da II.1.3.15 a II.1.3.16 **Sezione IV:** pagg.: da IV.1.1.1 a IV.7.1.8.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: A.6, da B.25 a B.29, da C.17 a C.19 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.19 a I.3.1.64, da I.3.1.66 a I.3.1.79 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.17 a II.1.1.34, II.1.1.36, da II.3.1.22 a II.3.1.27, da II.3.1.31 a II.3.1.34, II.3.1.37, da II.3.1.41 a II.3.1.46, da II.3.1.48 a II.3.1.53, da II.3.1.57 a II.3.1.80.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58020.25, 58045.27, 58625.02, 58625.04, 58625.06, 58625.08, 58665.02, 58665.04, 58665.06, 58665.08, 58735.00, 40990.

7° Aggiornamento del 20 gennaio 2015: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: A.9, A.11, da B.6 a B.12, B.22, B.24, B.30, da B.36 a B.37, da C.3 a C.6, da C.10 a C.12, C56, E2 **Sezione I:** pagg.: I.3.1.4, I.3.1.40, I.3.1.44, **Sezione II:** II.1.1.5, II.1.1.32, pagg.: da II.1.2.3 a II.1.2.7, II.1.3.3, II.1.3.8, II.1.4.3, II.1.4.5, da II.1.4.8 a II.1.4.9, II.4.2.30 **Sezione III:** pagg.: III.1.1.4, III.2.1.17, da III.3.2.3 a III.3.2.45, da III.3.2.47 a III.3.2.62, III.3.2.66, da III.3.2.68 a III.3.2.72, da III.3.3.3 a III.3.3.6, da III.3.3.10 a III.3.3.13, III.3.4.11, da III.3.4.24 a III.3.4.25, da III.3.5.5 a III.3.5.12, da III.6.1.17 a III.6.1.20

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: B23, da B.25 a B.29, da B.31 a B.35, da E3 a E8 **Sezione II:** pagg.: da II.1.2.8 a II.1.2.20, da II.1.3.4 a II.1.3.7, II.1.4.4, da II.1.4.6 a II.1.4.7, II.4.2.31 **Sezione III:** pagg.: III.3.2.46, da III.3.2.63 a III.3.2.65, III.3.2.67, da III.3.4.26 a III.3.4.28, da III.3.5.13 a III.3.5.14,

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58365, 40700, 40701, 40702, 40703, 40704, 40707, 40709, 40712, 40713, 40714, 40715, 40716, 40717, 40718, 40719, 40720, 40721, 40722, 40723, 40724, 40725, 40726, 40727, 40730, 40731, 40732, 40747, 40734, 40736, 40737, 40739, 40741, 40746, 40752, 40765, 40766, 40767, 40772, 40773, 40812.32, 40812.34, 40812.36, 40812.38, 40812.40, 40812.42, 40827.02, 40827.04, 40827.06, 40827.08, 40827.10, 40827.12, 40827.14, 40827.16, 40847, 40848, 40850, 40851, 40994.01, 40994.03, 40994.05, 40994.07, 40994.09, 40994.11

8° Aggiornamento del 15 marzo 2016: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.1 a A.20, da B.6 a B.12, da B.19 a B.20, da C.3 a C.4, C.32, da D.1 a D.8 **Sezione I:** pagg.: I.1.1.15, da I.3.1.11 a I.3.1.12, da I.3.1.16 a I.3.1.18, I.3.1.22, da I.3.1.27 a I.3.1.35 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.8, II.1.1.15, II.1.1.27, da II.1.2.3 a II.1.2.6, II.1.2.9, II.1.2.11, II.1.2.13, da II.3.1.81 a II.3.1.82, da II.5.1.4 a II.5.1.30 **Sezione III:** pagg.: da III.1.1.1 a III.16.1.8.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.21 a B.25, C.5 **Sezione I:** da I.3.1.36 a I.3.1.84 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.16 a II.1.1.26, da II.1.1.28 a II.1.1.38.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 40601, 40603, 40605, 40607, 40609, 40615, 40617, 40619, 40621, 40623, 40627, 40629, 40631, 40635, 40649, 40651, 40653, 40655, 40657, 40661, 40663, 40667, 40669, 40671, 40679, 41061.30, 41061.34, 41061.42, 41062.30, 41062.34, 41062.42, 40815, 40816, 40819, 40827, 40829, 40866, 40868, 40870, 40872, 40874, 40878, 40882, 40884, 40886, 40900, 40902, 40904, 40908, 40912, 40926, 40928, 40930,

40932, 40934, 40936, 40940, 40944, 40946, 40948, 40958, 40960, 40962, 40964, 40966, 40982, 40983, 40986, 40987, 40979, 40995, 40996, 40999, 41000, 41002.

9° Aggiornamento del 20 dicembre 2016: pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.5 a B.13, da C.23 a C.28, da C.30 a C.31; **Sezione I:** pagg.: da I.1.1.9 a I.1.1.10, I.1.1.20, da I.3.1.12 a I.3.1.13, I.3.1.16; **Sezione II:** pagg.: II.2.1.3; II.2.1.5, II.2.1.7; II.2.1.10; II.2.1.12; II.2.1.17, da II.2.1.22 a II.2.1.24, II.4.2.28; **Sezione III:** pagg.: III.1.3.9, da III.1.4.3 a III.1.4.4, da III.1.18.3 a III.1.18.4, da III.1.19.4 a III.1.19.5, da III.1.19.9 a III.1.19.10, da III.1.19.14 a III.1.19.15, da III.1.19.17 a III.1.19.18, da III.1.19.22 a III.1.19.24, da III.1.19.27 a III.1.19.29, da III.1.19.33 a III.1.19.34, da III.1.19.38 a III.1.19.39, da III.1.20.4 a III.1.20.5, da III.1.20.9 a III.1.20.10, da III.1.20.14 a III.1.20.15, da III.1.20.19 a III.1.20.20, da III.1.20.24 a III.1.20.25, da III.1.20.29 a III.1.20.30, da III.1.20.33 a III.1.20.35, da III.1.20.38 a III.1.20.40, da III.1.20.44 a III.1.20.45, da III.1.20.49 a III.1.20.50, da III.2.1.16 a III.2.1.17, III.2.1.26, da III.3.2.10 a III.3.2.12, III.4.2.11, da III.4.4.3 a III.4.4.4, III.4.4.13, III.4.4.15, III.5.3.9, III.5.4.3, III.5.4.5, III.5.6.14, da III.5.12.3 a III.5.12.5, III.5.12.7, da III.5.12.12 a III.5.12.15, da III.5.12.17 a III.5.12.20, da III.5.13.9 a III.5.13.14, da III.5.18.3 a III.5.18.4, da III.5.19.4 a III.5.19.5, da III.5.19.9 a III.5.19.10, da III.5.19.14 a III.5.19.15, da III.5.19.17 a III.5.19.18, da III.5.19.22 a III.5.19.24, da III.5.19.27 a III.5.19.29, da III.5.19.33 a III.5.19.34, da III.5.19.38 a III.5.19.39, da III.5.20.4 a III.5.20.5, da III.5.20.9 a III.5.20.10, da III.5.20.14 a III.5.20.15, da III.5.20.19 a III.5.20.20, da III.5.20.24 a III.5.20.25, da III.5.20.29 a III.5.20.30, da III.5.20.33 a III.5.20.35, da III.5.20.38 a III.5.20.40, da III.5.20.44 a III.5.20.45, da III.5.20.49 a III.5.20.50, da III.6.1.18 a III.6.1.19, III.6.1.28, da III.7.2.10 a III.7.2.12, III.8.2.11, da III.8.4.3 a III.8.4.4, III.8.4.17, III.8.4.19, III.11.2.4, III.11.2.6, da III.11.2.70 a III.11.2.72, da III.11.3.10 a III.11.3.11, III.11.3.13, da III.11.4.8 a III.11.4.13, III.11.4.23, da III.11.4.23 a III.11.4.28.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.14 a B.50, C.29, da C.32 a C.58; **Sezione I:** da I.1.1.21 a I.1.1.22, da I.3.1.14 a I.3.1.15; **Sezione II:** pagg.: II.2.1.4, II.2.1.6, da II.2.1.8 a II.2.1.9, II.2.1.11, da II.2.1.13 a II.2.1.16, da II.2.1.18 a II.2.1.21; **Sezione III:** pagg.: III.4.2.12, III.5.12.6, da III.5.12.8 a III.5.12.11, III.5.12.16, da III.5.12.21 a III.5.12.22, da III.5.13.15 a III.5.13.24, III.8.2.12, da III.8.4.5 a III.8.4.16, III.8.4.18, da III.8.4.20 a III.8.4.22, da III.11.2.73 a III.11.2.76, III.11.3.12, da III.11.4.14 a III.11.4.22.

10° Aggiornamento del 28 dicembre 2017 – revisione integrale.

11° Aggiornamento dell'11 dicembre 2018 – pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.3 a A.4, C.16, C.18, C.36, C.41, da C.43 a C.50, D.7, da E.4 a E.5; **Sezione I:** pagg.: I.1.1.7, I.1.1.9, I.1.1.18, I.2.1.2; **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.26 a II.1.1.27, II.1.2.2, da II.1.2.8 a II.1.2.9, II.1.3.2, II.1.3.7, II.1.4.4, da II.1.4.7 a II.1.4.8, II.3.1.59, II.4.2.30, **Sezione III:** pagg.: da III.2.1.2 a III.2.1.3, III.3.1.7, III.4.1.3, III.4.2.2, III.4.2.6, da III.4.2.10 a III.4.2.11, III.4.2.13, da III.4.2.17 a III.4.2.18, III.4.2.20, III.4.2.41, III.4.2.44, da III.4.2.59 a III.4.2.60, III.4.2.67, da III.4.2.73 a III.4.2.78, da III.4.2.91 a III.4.2.94, III.4.2.96, III.4.4.19, III.5.1.2, da III.5.1.7 a III.5.1.10, III.5.1.13, da III.5.1.15 a III.5.1.16, III.6.1.3, da III.6.1.7 a III.6.1.11, da III.6.1.13 a III.6.1.14, III.7.1.12, III.7.1.14, III.8.1.5, III.8.1.7, III.8.1.9, III.8.1.11.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da C.19 a C.35, da C.37 a C.40, C.42, da C.51 a C.57, da E.6 a E.7; **Sezione I:** pagg.: I.1.1.8; **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.28 a II.1.1.30, II.1.2.3, da II.1.3.3 a II.1.3.6, da II.1.4.5 a II.1.4.6, II.4.2.31, **Sezione III:** pagg.: III.4.1.4, da III.4.2.3 a III.4.2.5, da III.4.2.7 a III.4.2.9, III.4.2.12, III.4.2.14, III.4.2.19, III.4.2.21, da III.4.2.42 a III.4.2.43, da III.4.2.45 a III.4.2.46, III.4.2.68, III.4.2.72, III.4.2.79, III.4.2.97, III.4.4.20, da III.5.1.11 a III.5.1.12, III.5.1.14, da III.5.1.17 a III.5.1.20, III.6.1.2, III.6.1.12, da III.6.1.15 a III.6.1.17, III.7.1.13, III.7.1.15, III.8.1.6, III.8.1.8, III.8.1.10, III.8.1.12.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58373.10, 58373.26, 58376.06, 58376.10, 41063.10, 40895.04, 40895.08, 40895.12, 40895.16,

40895.20, 40895.24, 40895.32, 40895.36, 40896.06, 40896.12, 40941.04, 40941.08, 40941.12, 40941.16, 40941.28, 40941.32, 40945.04, 40945.08, 40945.16, 40945.20, 40954.06.

12° Aggiornamento del 17 settembre 2019 – pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pag.: A.7; **Sezione I:** pag.: I.2.1.8, I.3.1.86; **Sezione II:** pagg.: II.3.1.27, da II.3.1.29 a II.3.1.33, da II.3.1.35 a II.3.1.43, II.3.1.45, da II.3.1.47 a II.3.1.50, da II.3.1.52 a II.3.1.54, II.3.1.56, da II.3.1.65 a II.3.1.67, da II.3.1.77 a II.3.1.79, da II.3.1.81 a II.3.1.82, II.3.1.84, II.4.2.27.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Sezione II:** pagg.: II.3.1.28, II.3.1.34, II.3.1.44, II.3.1.46, II.3.1.51, II.3.1.55, da II.3.1.57 a II.3.1.64, da II.3.1.68 a II.3.1.76, II.3.1.80, II.3.1.83, II.3.1.85.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58885

13° Aggiornamento del 23 dicembre 2020 – pagine modificate: **Avvertenze Generali:** da B.7 a B.13; da D.2 a D.5; **Sezione III:** pagg.: da III.4.2.2 a III.4.2.15, III.4.2.92.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Sezione III:** pagg.: da III.4.2.16 a III.4.2.91, da III.4.2.93 a III.4.2.102.

14° Aggiornamento del 25 ottobre 2021 – pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.7 a B.9, da B.12 a B.13, da D.2 a D.5, D.8; **Sezione II:** pagg.: da II.1.2.2, II.1.2.6; **Sezione III:** pagg.: da II.4.2.10, II.4.2.11, II.4.2.13, II.4.2.17, II.5.1.5, II.5.1.10; **Sezione III:** pagg.: III.1.1.2, da III.2.1.2 a III.2.1.3, da III.4.2.2 a III.4.2.15, da III.4.2.18 a III.4.2.22, da III.4.2.40 a III.4.2.41, da III.4.2.45 a III.4.2.47, da III.4.2.61 a III.4.2.67, III.4.2.92, III.4.4.28, III.5.1.3, da III.5.1.5 a III.5.1.8, III.5.1.15, da III.6.1.2 a III.6.1.5, da III.6.1.7 a III.6.1.10, III.6.1.14, da III.7.1.10 a III.7.1.12, da III.8.1.5 a III.8.1.12, III.8.2.14, III.8.2.19, III.8.2.22.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Sezione II:** pagg.: da II.1.2.7 a II.1.2.21; **Sezione III:** pagg.: da III.4.2.93 a III.4.2.99, da III.5.1.9 a III.5.1.14, da III.5.1.16 a III.5.1.19, da III.6.1.11 a III.6.1.13, da III.7.1.5 a III.7.1.9, da III.7.1.13 a III.7.1.19, da III.8.2.15 a III.8.2.18, da III.8.2.20 a III.8.2.21, da III.8.2.23 a III.8.2.31.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58810.13, 58810.15, 58810.16, 58820.04, 5258.02, 5258.04, 5274.08, 40692, 40694, 40696, 40698, 41098, 41099, 41110, 40822.02, 40822.10, 40864.08, 40864.14, 40864.18, 40864.20, 40864.22, 40879.04, 40879.08, 40881, 40885, 40924.06, 40924.08, 40924.16, 40924.18, 40924.23, 40924.30, 40924.32, 40924.34, 40924.38, 40924.44, 40924.46, 40941.02, 40949, 40985.

15° Aggiornamento del 26 ottobre 2021 – pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.3 a A.4, A.9, da B.2 a B.5, da E.1 a E.2, da E.6 a E.7; **Sezione I:** pagg.: I.1.1.3, da I.3.1.6 a I.3.1.17, I.3.1.38, da I.3.1.43 a I.3.1.50, da I.3.1.52 a I.3.1.68, da I.3.1.71 a I.3.1.72, I.3.1.81, da I.3.1.87 a I.3.1.89; **Sezione II:** pagg.: II.1.1.5, II.1.1.16, da II.3.1.1 a II.3.1.11, da II.3.1.14 a II.3.1.27, da II.3.1.29 a II.3.1.31, da II.3.1.33 a II.3.1.56, da II.3.1.59 a II.3.1.76, da II.3.1.79 a II.3.1.81, II.3.1.90, da II.3.1.98 a II.3.1.173, da II.4.1.4 a II.4.1.8; **Sezione III:** pagg.: da III.4.2.65 a III.4.2.67.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: A.10, B.6, da E.3 a E.5, E.8; **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.18 a I.3.1.37; da I.3.1.39 a I.3.1.42, I.3.1.51, da I.3.1.69 a I.3.1.70, da I.3.1.73 a I.3.1.80, da I.3.1.82 a I.3.1.86; **Sezione II:** pagg.: da II.3.1.12 a II.3.1.13, II.3.1.28, II.3.1.32, da II.3.1.57 a II.3.1.58, da II.3.1.77 a II.3.1.78, da II.3.1.82 a II.3.1.89, da II.3.1.91 a II.3.1.97, II.3.1.174.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

58080.30, 58080.46, 58080.62, 58080.78, 58080.90, 58081.02, 58081.06, 58083, 58084, 58086, 58087, 58170.12, 58170.14, 58209, 58214, 58577.06, 58577.08, 58620.06, 58620.08, 58633.12, 58633.14, 58645.10, 58645.12, 58645.14, 58645.15, 58665, 58670, 58675, 58700.06, 58700.08, 58672, 3300.02, 3300.08.

16° Aggiornamento del 2 novembre 2022 – pagine modificate: *Avvertenze Generali*: pagg.: da A.3 a A.4, A.7, da B.5 a B.6, B.41, da C.22 a C.30, D.6; *Sezione I*: pagg.: da I.3.1.12 a I.3.1.14, da I.3.1.90 a I.3.1.91; *Sezione II*: Ristampa integrale della sottosezione 2, pagg.: da II.3.1.126 a II.3.1.127, II.3.1.167, II.3.1.173, da II.4.2.28 a II.4.2.29.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. *Avvertenze Generali*: pagg.: da C.31 a C.56; *Sezione II*: pagg.: da II.1.1.26 a II.1.1.28, da II.3.1.168 a II.3.1.172, da II.3.1.174 a II.3.1.175, II.4.1.8.

È istituita la Sottosezione 7 denominata “Relazioni con la clientela” nell’ambito della Sezione II “Altri dati statistici” con le relative voci aventi i seguenti codici: 52430 (dalla sottosezione III.4, parte quarta), 52541, 52543, 52545, 52549, 52553, 52555, 52558, 52559, 52563 (da pag. II.7.1.1 a II.7.1.13).

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

41400.12, 41400.14, 41400.16, 41400.18, 41401.10, 41401.12, 41401.14, 41401.16, 41401.18, 41401.20, 41402.02, 41402.04, 41402.38, 41402.40, 41403.12, 41403.14, 41403.20, 41403.22, 41403.24, 41404.10, 41404.12, 41404.14, 41404.16, 41404.18, 41404.20, 41405.02, 41405.04, 41410.04, 41410.06, 41410.08, 41410.10, 41410.12, 3302.

17° Aggiornamento del 28 novembre 2023 – pagine modificate: *Avvertenze Generali*: pagg.: da A.2 a A.7, A.11, da B.7 a B.13, B.24, B.29, B.35, C.16; *Sezione I*: pagg.: I.3.1.20; *Sezione II*: pagg.: da II.1.2.5 a II.1.2.6, da II.3.1.08 a II.3.1.09, da II.3.1.18 a II.3.1.23, da II.3.1.43 a II.3.1.44, da II.3.1.53 a II.3.1.56, II.3.1.64, II.3.1.88, da II.3.1.100 a II.3.1.108, da II.3.1.123 a II.3.1.124, da II.3.1.128 a II.3.1.129, II.3.1.131, da II.3.1.134 a II.3.1.140, da II.3.1.166 a II.3.1.167, da II.3.1.174 a II.3.1.175, da II.3.1.180 a II.3.1.186.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. *Avvertenze Generali*: pagg.: B.30; *Sezione II*: pagg.: da II.3.1.24 a II.3.1.42, da II.3.1.45 a II.3.1.52, da II.3.1.57 a II.3.1.63, da II.3.1.65 a II.3.1.66, da II.3.1.109 a II.3.1.122, da II.3.1.125 a II.3.1.127, II.3.1.130, da II.3.1.132 a II.3.1.133, da II.3.1.141 a II.3.1.165, da II.3.1.168 a II.3.1.173, da II.3.1.176 a II.3.1.179, da II.3.1.187 a II.3.1.189.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

58577.01, 58577.03, 58577.05, 58577.07, 58715.

A) ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. DESTINATARI

Le disposizioni contenute nel presente manuale si applicano:

- alle banche autorizzate in Italia e alle succursali delle banche comunitarie stabilite in Italia, iscritte nell'Albo di cui all'art. 13 del "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" – TUB (d.lgs. n. 385/93);
- agli ulteriori soggetti per i quali specifiche norme di legge prevedono l'applicazione dell'art. 51 del TUB "Vigilanza informativa" (ad esempio, Poste Italiane spa relativamente alle attività di "Bancoposta").

Nelle regole di compilazione di seguito riportate, con il termine "banca" si intende far riferimento, ove applicabile, a qualunque soggetto tenuto a effettuare la segnalazione della matrice dei conti.

Le banche compilano l'intera matrice dei conti. In particolare:

- le succursali italiane di banche estere sono tenute agli adempimenti segnaletici di cui al successivo paragrafo 6 e alle Avvertenze Generali, Parte D "Informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico e altri dettagli informativi";
- "Bancoposta" è tenuto agli adempimenti segnaletici di cui al successivo paragrafo 8;
- con riferimento alla Sottosezione I.4 "Tassi di interesse" si rimanda a quanto previsto dalla Circolare n. 248 del 26 giugno 2002 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi" (di seguito Circolare n. 248);
- per quanto attiene alla Sezione III "Informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico e altri dettagli informativi", ad eccezione della Sottosezione III.9, si rinvia a quanto previsto dalle Avvertenze Generali, Parte D "Informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico e altri dettagli informativi";
- relativamente alla Sottosezione III.9 "Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*" si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n. 284 del 18 giugno 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*" (di seguito Circolare n. 284);
- relativamente alla Sezione IV "Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali" si rimanda a quanto previsto dalla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare" (di seguito Circolare n. 286) e alle specifiche disposizioni dell'Unione Europea (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021).

2. STRUTTURA DELLA MATRICE DEI CONTI

La matrice dei conti è composta da quattro sezioni informative (¹):

- Sezione I – Dati statistici mensili;
- Sezione II – Altri dati statistici;
- Sezione III – Informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico e altri dettagli informativi;
- Sezione IV – Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali.

Le sezioni informative si articolano in sottosezioni; per alcune di queste (Sottosezioni II.1, II.4, II.6, III.4 e III.8) è prevista una ulteriore suddivisione in parti.

La Sezione I, a periodicità mensile, è riferita alle unità operanti in Italia e contiene:

- dati di stato patrimoniale disaggregati in funzione di diverse variabili di classificazione (valuta di denominazione, provincia/stato di residenza della controparte, settore e ramo di attività economica della clientela, codice nominativo delle controparti bancarie, codice ISIN dei titoli in portafoglio ed emessi, ecc.);
- dati di tipo integrativo attinenti a diversi profili di analisi; vi rientrano, in particolare, le informazioni riferite ai titoli in deposito e ai titoli oggetto di operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito (classificati per codice ISIN, settore della controparte e codice del depositario centralizzato), ai rapporti intercreditizi nominativi, ai tassi di interesse applicati alle operazioni di raccolta e impiego (consistenze e nuove operazioni), alla raccolta soggetta agli obblighi di riserva, alle attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione non cancellate dall'attivo, alle attività sottostanti operazioni di cartolarizzazione per le quali la banca svolge attività di *servicing*.

Da tale Sezione vengono tratte le informazioni da rassegnare alla Banca centrale europea per la costruzione delle statistiche sugli aggregati monetari e le relative contropartite nonché sui tassi di interesse applicati e sulla bilancia dei pagamenti.

La Sezione II, tipicamente a periodicità trimestrale, si riferisce, in alcune parti, all'intera azienda, in altre alle sole unità operanti in Italia ed è organizzata in sottosezioni informative riferite a specifici segmenti di operatività bancaria ovvero a determinati profili di analisi. Tale Sezione prevede:

- dati patrimoniali integrativi rispetto a quanto segnalato nella Sezione I (ad es. finanziamenti e depositi ripartiti per sportello; classificazione delle operazioni finanziarie per vita residua; derivati; partite viaggianti e sospese, dati sulla traslazione del rischio);
- dati sui servizi di investimento (a periodicità mensile ed inoltre trimestrale);
- dati sui servizi di pagamento;
- altri dati (ad es. canali distributivi; informazioni numeriche; costi e ricavi connessi con transazioni non finanziarie internazionali; incassi e pagamenti con soggetti non residenti effettuati per conto di imprese residenti; dati sulle attività e passività finanziarie verso soggetti non residenti appartenenti al gruppo);

¹ Tutte le voci e le sottovoci presenti nella matrice prevedono la rilevazione della "residenza", della "divisa" e della "durata". Le modalità di valorizzazione di tutti gli attributi informativi (inclusi, residenza, divisa e durata) sono specificate nella Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi".

- dati sull'andamento di conto economico;
- dati di stato patrimoniale, riferiti alle sole unità operanti all'estero, strutturati in analogia a quanto previsto nella Sezione I con l'obiettivo di ricostruire, per i fenomeni di interesse, il profilo "intera azienda";
- dati relativi alle relazioni con la clientela (ad esempio informazioni sui conti di base, portabilità dei servizi di pagamento, richieste di disconoscimento di operazioni di pagamento, modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali).

La Sezione III accoglie le informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico (di seguito MVU) e altri dettagli informativi ed è suddivisa in 9 sottosezioni.

La Sottosezione III.1 contiene le "segnalazioni armonizzate" ai sensi del Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea e successive modificazioni e integrazioni.

Le Sottosezioni da III.2 a III.9 contengono informazioni non armonizzate chieste dalla Banca d'Italia e sono così articolate:

- Sottosezione 2, avente periodicità semestrale, contenente dati patrimoniali relativi all'attivo;
- Sottosezione 3, avente periodicità semestrale, contenente dati patrimoniali relativi al passivo;
- Sottosezione 4, avente periodicità semestrale e suddivisa nelle seguenti parti:
 - Parte 1 – "Garanzie rilasciate e impegni";
 - Parte 2 – "Qualità del credito" ⁽¹⁾;
 - Parte 3 – "Cartolarizzazioni";
 - Parte 4 – "Notizie complementari";
- Sottosezione 5, avente periodicità semestrale, contenente dati di conto economico relativi ai costi;
- Sottosezione 6, avente periodicità semestrale, contenente dati di conto economico relativi ai ricavi;
- Sottosezione 7, avente periodicità semestrale, contenente dati integrativi di conto economico;
- Sottosezione 8, avente periodicità semestrale e suddivisa nelle seguenti parti:
 - Parte 1 – "Unità operanti all'estero: dati patrimoniali";
 - Parte 2 – "Unità operanti all'estero: dati di conto economico";
- Sottosezione 9, avente periodicità annuale, contenente le informazioni relative alle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default.

La Sezione IV ha periodicità trimestrale e accoglie le segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali di cui alla Circolare n. 286 e alle specifiche disposizioni dell'Unione Europea (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021).

¹ Le voci 41054; 41055; 41058; 41061; 41062; 41063; 41057; 41059 hanno periodicità trimestrale.

3. REGOLE GENERALI DI COMPILAZIONE

La matrice dei conti va compilata rispettando le seguenti regole:

- per la Sezione I, ad eccezione della Sottosezione I.4 (Tassi di interesse), e per la Sezione II, ad eccezione della Sottosezione II.5 (Andamento conto economico), le istruzioni stabilite nel presente manuale;
- per la Sottosezione I.4, le disposizioni contenute nella Circolare n. 248;
- per la Sottosezione II.5, salvo che sia diversamente specificato, i principi contabili internazionali IFRS adottati dall'Unione europea e le disposizioni contenute nella Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" (di seguito Circolare n. 262);
- per la Sottosezione III.1 le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea e successive modificazioni e integrazioni;
- per le Sottosezioni da III.2 a III.8, salvo che sia diversamente specificato, i principi contabili internazionali IFRS adottati dall'Unione europea e le disposizioni contenute nella Circolare n. 262;
- per la Sottosezione III.9 le disposizioni contenute nella Circolare n. 284;
- per la Sezione IV, le disposizioni contenute nella Circolare n. 286 e nelle specifiche disposizioni dell'Unione Europea (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021).

Nel manuale viene di regola privilegiata, in luogo di una elencazione difficilmente esaustiva delle possibili operazioni riconducibili a ogni singola voce, l'indicazione delle logiche di rilevazione (illustrate nei successivi paragrafi delle "Avvertenze Generali") che orientano le diverse aree informative.

Le regole di compilazione previste dal presente manuale non rappresentano un *corpus* di criteri contabili a rilevanza esterna ma soltanto un mezzo per strutturare il flusso dei dati diretto alla Banca d'Italia in maniera conforme alle sue necessità informative nonché, ove applicabile, ai regolamenti segnaletici BCE ed UE. Nessun riflesso sulla tenuta della contabilità interna e sulla formazione del bilancio d'esercizio delle banche può essere fatto discendere dalle istruzioni dettate in materia di segnalazioni di vigilanza. Indipendentemente, pertanto, dalla specifica conformazione dei piani dei conti aziendali, le informazioni vanno ricondotte nella matrice dei conti secondo la logica che impronta la struttura e il contenuto delle singole voci.

Nei casi in cui nella regola di compilazione di una voce o sottovoce è indicato il riferimento a una voce o a una sottovoce del bilancio, tale riferimento non implica necessariamente la segnalazione del medesimo importo, ma sta ad indicare che il contenuto della segnalazione va determinato secondo gli stessi criteri di redazione della corrispondente voce o sottovoce di bilancio.

La significatività dei dati presuppone che, nell'ambito del sistema informativo interno e, segnatamente, nell'ordinamento contabile, gli atti gestionali siano rilevati in modo tempestivo e puntuale. È necessario, in particolare, che vengano registrate senza indugio le operazioni originate dall'iniziativa delle controparti, in specie di altre banche, in modo da ridurre al massimo l'entità delle partite viaggianti tra le diverse banche segnalanti. Occorre, inoltre, che siano contenute entro livelli fisiologici le contabilizzazioni di tipo transitorio, dipendenti dai tempi necessari per la "lavorazione" dei valori (assembli, effetti, ecc.) ovvero, in generale, per l'accertamento degli elementi che permettano la definitiva imputazione delle operazioni. Nella matrice è prevista, in ogni caso, la rilevazione analitica delle partite che,

alla data di riferimento, risultino ancora “viaggianti” tra le diverse unità contabili delle singole banche oppure che siano ancora in corso di lavorazione (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Partite viaggianti tra filiali operanti in Italia e altre partite sospese”).

Tutte le informazioni richieste in matrice devono essere riferite - ad eccezione di quelle relative ai dati di flusso e ai dati (trimestrali e semestrali) di conto economico - alla situazione in essere l'ultimo giorno (anche se festivo o non lavorativo) del periodo considerato (mese, trimestre, semestre o anno, a seconda di quanto previsto). Si precisa che, ai fini della compilazione delle Sezioni I e II e delle Sottosezioni da III.2 a III.8 le banche fanno, di regola, riferimento ai dati presenti nella contabilità aziendale (valore contabile). Fanno eccezione i casi per i quali sono previsti specifici criteri di rilevazione (ad es. il valore nominale per i finanziamenti e i debiti nell'ambito della Sezione I).

4. MODALITÀ E TERMINI DI INVIO

1. RESPONSABILITÀ E TERMINI D'INVIO DELLE SEGNALAZIONI

Le responsabilità in ordine alla correttezza delle segnalazioni all'Organo di Vigilanza e, quindi, alla adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni, fanno capo agli organi aziendali (amministratori, sindaci, direttore generale, dirigente preposto/capo contabile), ciascuno per quanto di propria competenza.

In tale ambito, particolare cura va posta anche nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di rendicontazione sintetica delle informazioni per i responsabili aziendali, volti ad assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale.

Le banche neocostituite sono tenute a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese di inizio della loro operatività.

Le banche costituite a seguito di fusione sono tenute a trasmettere le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese in cui la fusione ha effetto legale, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del codice civile.

Le banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa non sono tenute a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire da quelle riferite al mese in cui viene emanato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF) di cui all'art. 80 del TUB.

In linea generale, le segnalazioni devono pervenire alla Banca d'Italia entro il 25 del mese successivo alla data o al periodo di riferimento.

Fanno eccezione a tale regola le segnalazioni di seguito indicate:

- 1) i dati della Sezione I, da trasmettersi entro l'11° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento;
- 2) i dati sui servizi di investimento (Sottosezione II.2), per i quali è prevista una periodicità mensile ma termini di inoltro trimestrali (25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre, 25 gennaio) ⁽¹⁾;
- 3) i dati sui canali distributivi (Sottosezione II.4, Parte Prima) e i dati sulla traslazione del rischio (voci 58352, 58354, 58356, 58358 e 58359) da trasmettersi entro il 25 del secondo mese successivo alla data o al periodo di riferimento;
- 4) le informazioni finanziarie armonizzate di cui alla Sottosezione III.1 da trasmettersi entro il 42° giorno solare successivo alla data di riferimento;
- 5) gli ulteriori dettagli informativi di cui alle Sottosezioni da III.2 a III.8, da trasmettersi entro il 25 del terzo mese successivo alla data di riferimento;
- 6) le informazioni sulle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default (Sottosezione III.9), per i cui termini di invio, si rinvia alla Circolare n. 284;
- 7) le informazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali (Sezione IV) ⁽²⁾, per i cui termini d'invio si fa rimando alla Circolare n. 286 e alle specifiche disposizioni dell'Unione Europea (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021).

¹ A titolo di esempio le segnalazioni riferite alle date contabili del 31 gennaio, 28 febbraio e 31 marzo andranno inviate entro il 25 aprile.

² Ivi inclusa la voce 58886 di cui alla Sottosezione II.4, Parte seconda.

6. SUCCURSALI ITALIANE DI BANCHE ESTERE

1. SUCCURSALI ITALIANE DI BANCHE COMUNITARIE

Le succursali italiane di banche comunitarie sono tenute a produrre la matrice dei conti priva delle seguenti aree informative:

- Sottosezione II.1, Parte Prima (“Altri dati statistici – dati territoriali e settoriali) limitatamente alle voci 58308 e da 58352 a 58359;
- Sottosezione II.1, Parte quinta (“Altri dati statistici – partite viaggianti e sospese”);
- Sottosezione II.6 (“Altri dati statistici – dati patrimoniali filiali estere”);
- Sottosezione III.8 (“Altri dettagli informativi: unità operanti all’estero”);
- Sottosezione III.9 “Informazioni sulle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*” (cfr. Circolare n. 284).

Ai fini della compilazione delle Sezioni I e II vanno applicate le regole di cancellazione delle attività finanziarie di cui alle Avvertenze Generali, paragrafo “Regole di cancellazione delle attività finanziarie”.

Ai fini della compilazione della Sezione III si applica quanto segue:

- relativamente alla Sottosezione III.1, le succursali italiane di banche comunitarie non aderenti al MVU che ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 2015/534 della Banca centrale europea e successive modificazioni e integrazioni applicano quanto previsto da tale Regolamento;
- relativamente alla medesima Sottosezione III.1, le succursali italiane di banche comunitarie diverse da quelle di cui all’alinea precedente applicano quanto previsto dalle Avvertenze Generali, Parte D “Informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico e altri dettagli informativi”;
- relativamente alle Sottosezioni da III.2 a III.7 tutte le succursali italiane di banche comunitarie applicano quanto previsto dalle Avvertenze Generali, Parte D “Informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico e altri dettagli informativi”.

Le succursali italiane di banche comunitarie, diverse da quelle che ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 2015/534 della Banca centrale europea e successive modificazioni e integrazioni trasmettono le informazioni di cui alla Sezione III, Sottosezioni da 1 a 7 con periodicità annuale.

Le succursali italiane di banche comunitarie che ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 2015/534 della Banca centrale europea e successive modificazioni e integrazioni trasmettono le informazioni di cui alla Sottosezione III.1 con le periodicità previste dal Regolamento e quelle di cui alle Sottosezioni da III.2 a III.7 con periodicità annuale.

Ai fini della produzione della Sezione IV si fa rinvio a quanto previsto dalla Circolare n. 286 e dalle specifiche disposizioni dell’Unione Europea (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021).

2. SUCCURSALI ITALIANE DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE

Le succursali italiane di banche extracomunitarie sono tenute a produrre la matrice dei conti, con esclusione delle segnalazioni di cui alle voci da 58352 a 58359.

Ai fini della compilazione delle Sezioni I e II vanno applicate le regole di cancellazione delle attività finanziarie di cui alle Avvertenze Generali, paragrafo “Regole di cancellazione delle attività finanziarie”.

Ai fini della compilazione della Sezione III (esclusa la Sottosezione III.8 che non va prodotta) si applica quanto segue:

- relativamente alle Sottosezioni da III.1 a III.7 si applica quanto previsto dalle Avvertenze Generali, Parte D “Informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di Vigilanza Unico e altri dettagli informativi”;
- relativamente alla Sottosezione III.9 si applica quanto previsto dalla Circolare n. 284.

Le succursali di banche extracomunitarie trasmettono le informazioni di cui alla Sezione III Sottosezioni da 1 a 7 con periodicità annuale.

**B) DATI STATISTICI – REGOLE RIGUARDANTI SPECIFICHE
TIPOLOGIE DI OPERAZIONI**

2. QUALITÀ DEL CREDITO

2.1 ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE

Si definiscono esposizioni creditizie “deteriorate” le esposizioni creditizie per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria “*Non-performing*” ai sensi del Regolamento 630/2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni (*Implementing Technical Standards*; di seguito, ITS). Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i contratti derivati.

Un’operazione “fuori bilancio” è considerata deteriorata se, nel caso di utilizzo, può dar luogo a un’esposizione che presenta il rischio di non essere pienamente rimborsata, rispettando le condizioni contrattuali. Le garanzie vanno, in ogni caso, classificate come deteriorate se l’esposizione garantita soddisfa le condizioni per essere classificata come deteriorata.

Ai fini dell’identificazione e classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate occorre anche tenere conto di quanto previsto dalle *Guidelines* EBA sull’applicazione della definizione di *default* ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (EBA/GL/2016/07, di seguito *Guidelines*).

Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le esposizioni creditizie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, secondo le regole di seguito specificate. La classificazione delle esposizioni nelle tre categorie dovrà essere univoca tra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata, sulla base di una valutazione condivisa sullo stato di deterioramento del cliente (ivi inclusa l’insolvenza) che tenga conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo ⁽¹⁾.

Le esposizioni creditizie deteriorate devono, durante il “*cure period*” di 3 mesi previsto dal paragrafo 71 (a) delle *Guidelines*, continuare a essere segnalate nelle pertinenti categorie nelle quali le stesse si trovavano.

Sofferenze: il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile; c) le esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le sofferenze e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS.

¹ Si ipotizzi, ad esempio, che la banca A e la banca B, appartenenti al gruppo C, oggetto di vigilanza su base consolidata, abbiano in essere con il cliente X rispettivamente una linea di credito Y scaduta da oltre 90 giorni e una linea di credito Z che risulta non sconfinante. Ipotizziamo inoltre che, il cliente X è stato classificato come scaduto e/o sconfinante deteriorato a livello consolidato (approccio per debitore). L’esposizione Z della Banca B deve essere segnalata tra le esposizioni deteriorate nella categoria “Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate” (approccio consolidato).

Inadempienze probabili (“unlikely to pay”): la classificazione in tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio della banca circa l’improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati.

Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). Il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato “inadempienza probabile”, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

Un’esposizione creditizia originariamente allocata tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate va ricondotta fra le inadempienze probabili (sempreché non ricorrano le condizioni per la classificazione fra le sofferenze) qualora tale classificazione rappresenti meglio il successivo peggioramento del merito creditizio del debitore.

Le esposizioni verso soggetti *retail* possono essere classificate nella categoria delle inadempienze probabili a livello di singola transazione, sempreché la banca valuti che non ricorrano le condizioni per classificare in tale categoria il complesso delle esposizioni verso il medesimo debitore.

Tra le inadempienze probabili vanno inclusi, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze: i) il complesso delle esposizioni nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le inadempienze probabili e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS⁽¹⁾ ⁽²⁾; ii) il complesso delle esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale e/o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il “periodo di grazia” previsto dal contratto o, in assenza, quello riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Le esposizioni verso debitori che hanno presentato domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo, ai sensi degli artt. 40 e ss. del Codice della crisi e dell’insolvenza (di seguito, Codice), vanno segnalate tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza⁽³⁾, momento a partire dal quale la classificazione delle esposizioni va effettuata secondo le regole ordinarie. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile

¹ Si ipotizzi, ad esempio, che la banca A abbia concesso al cliente X *non deteriorate* tre linee di credito, di cui: i) la prima viene rinegoziata e soddisfa la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui agli ITS; ii) la seconda risulta scaduta da meno di 90 giorni; iii) la terza risulta in linea con i pagamenti. In tal caso, la banca A segnala tutte e tre le linee di credito verso il cliente X tra le inadempienze probabili; la prima linea va altresì segnalata nell’ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra).

² Si ipotizzi, ad esempio, che la banca D abbia concesso al cliente Z due linee di credito, classificate nel complesso come scadute deteriorate (approccio per debitore), di cui: i) la prima, scaduta da più di 90 giorni, viene rinegoziata e soddisfa la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui agli ITS; ii) la seconda è scaduta da meno di 90 giorni. In tal caso, la banca D segnala tutte e due le linee di credito verso il cliente Z tra le inadempienze probabili; la prima linea va altresì segnalata nell’ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra).

³ Ad esempio, apertura del concordato in continuità aziendale con decreto previsto dall’art. 47 del Codice o giudizio di omologazione del concordato in continuità aziendale ai sensi dell’art. 48 del Codice.

autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda.

Medesimi criteri segnalatici si applicano alle esposizioni creditizie verso debitori oggetto di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 65 e ss. del Codice.

Nel caso di domanda di concordato con finalità di continuità aziendale (art. 84, commi 2 e 3 del Codice), qualora questo si realizzi con la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico ⁽¹⁾ del debitore, l'esposizione va riclassificata nell'ambito delle attività *non deteriorate* ⁽²⁾. Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controllante nell'interesse dell'intero gruppo. In tale situazione, l'esposizione verso la società cessionaria continua a essere segnalata nell'ambito delle attività deteriorate; essa va inoltre rilevata tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra, paragrafo "Esposizioni oggetto di concessioni").

Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni creditizie per cassa, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti.

Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione come di seguito indicato.

Tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate va incluso il complesso delle esposizioni (oppure la singola transazione nel caso di adozione del relativo approccio) nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per una loro classificazione fra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che presentano una o più linee di credito che soddisfano la definizione di "*Non-performing exposures with forbearance measures*" di cui all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS ⁽³⁾.

a) Singolo debitore

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta e/o sconfinante deteriorata, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017, qualora, alla data di riferimento della segnalazione, l'ammontare del capitale, degli interessi o delle commissioni non pagato alla data in cui era dovuto superi entrambe le seguenti soglie: a) limite assoluto pari a 100 euro per le esposizioni *retail* e pari a 500 euro per le esposizioni diverse da quelle *retail*; b) limite relativo dell'1% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e/o sconfinante e l'importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie verso lo stesso debitore ⁽⁴⁾.

¹ Ai fini della definizione di gruppo economico rileva la nozione di "gruppo di clienti connessi" di cui alla normativa prudenziale sul rischio di concentrazione.

² Sempreché l'acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento). In tal caso, le esposizioni continuerebbero a essere classificate tra quelle deteriorate.

³ Si ipotizzi, ad esempio, che la banca C abbia concesso al cliente Y una singola linea di credito classificata come "*Forborne performing exposure*" ai sensi dell'ITS. Si ipotizzi, altresì, che tale esposizione divenga scaduta deteriorata. In tal caso, la banca C segnala la linea di credito verso il cliente Y tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; tale linea va altresì segnalata nell'ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate (cfr. infra).

⁴ Sono incluse nel calcolo le esposizioni cedute e non cancellate ai fini di bilancio.

Nel caso di aperture di credito in conto corrente “a revoca” nelle quali il limite di fido accordato è stato superato (anche se per effetto della capitalizzazione degli interessi), l’inadempimento si verifica - a seconda della fattispecie che si verifica prima - a partire dalla prima data di mancato pagamento degli interessi che determina lo sconfinamento oppure a partire dalla data della prima richiesta di rientro del capitale.

Ai fini della verifica delle soglie si prendono in considerazione le esposizioni della banca segnalante nonché le eventuali esposizioni degli altri intermediari inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale verso il medesimo debitore. Sono escluse le esposizioni in strumenti di capitale.

Il superamento delle soglie deve avere carattere continuativo, ovvero deve persistere per 90 giorni consecutivi, ad eccezione di alcune tipologie di esposizioni di natura commerciale assunte verso le amministrazioni centrali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico per le quali si applicano le disposizioni previste nei paragrafi 25 e 26 delle *Guidelines*.

Ai fini del calcolo dei giorni di scaduto si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 16 a 20 delle *Guidelines*.

Nel caso di operazioni di factoring si applicano le disposizioni previste dal paragrafo 23 d) e dai paragrafi da 27 a 32 delle *Guidelines*.

Nel caso di esposizioni a rimborso rateale, ai fini dell'imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute rilevano le regole stabilite nell'art. 1193 c.c. ⁽¹⁾ sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali.

Si fa presente che, ove richiesta la ripartizione per fascia di scaduto delle esposizioni creditizie, il conteggio dei giorni di scaduto decorre dalla data del primo inadempimento, per ciascuna esposizione, indipendentemente dal superamento delle previste soglie ⁽²⁾. Qualora a un debitore facciano capo più esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni, queste andranno riportate distintamente nelle corrispondenti fasce di scaduto.

b) Singola transazione

Le esposizioni scadute e/o sconfinanti verso soggetti *retail* possono essere determinate a livello di singola transazione. La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per singolo debitore deve riflettere le prassi di gestione interna del rischio ⁽³⁾.

L'esposizione scaduta o sconfinante deve essere rilevata come scaduta e/o sconfinante, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017, qualora, alla data di riferimento della segnalazione, superi entrambe le seguenti soglie: a) limite assoluto pari a 100 euro; b) limite relativo dell'1% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto o sconfinante e l'importo complessivo dell'intera esposizione creditizia.

Il superamento delle soglie deve avere carattere continuativo, ovvero deve persistere per 90 giorni consecutivi. Qualora l'intero ammontare di un'esposizione creditizia per cassa scaduta e/o sconfinante da oltre 90 giorni rapportato al complesso delle esposizioni per cassa verso il medesimo debitore sia pari o superiore al 20%, il complesso delle esposizioni creditizie per

¹ L'art.1193 “Imputazione del pagamento” del codice civile dispone che “chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.

² Ad esempio, se un'esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l'esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

³ Cfr. paragrafi 87 e 88 delle *Guidelines*.

cassa e “fuori bilancio” verso tale debitore va considerato come esposizione scaduta e/o sconfinante (c.d. “*pulling effect*”). Il numeratore e il denominatore vanno calcolati considerando il valore contabile per i titoli e l’esposizione creditizia per cassa per le altre posizioni di credito.

Nel caso di esposizioni a rimborso rateale, ai fini dell’imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute rilevano le regole stabilite nell’art. 1193 c.c. ⁽¹⁾ sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali. Si fa presente che, ove richiesta la ripartizione per fascia di scaduto delle esposizioni creditizie, il conteggio dei giorni di scaduto decorre dalla data del primo inadempimento, per ciascuna esposizione, indipendentemente dal superamento delle previste soglie ⁽²⁾.

* * *

Nelle voci per le quali è richiesta la segnalazione delle esposizioni scadute e/o sconfinanti “deteriorate” (ad esempio, sottovoce 41061.10), si considerano deteriorate le esposizioni che soddisfano le condizioni per essere considerate scadute e/o sconfinanti in base all’approccio per singolo debitore o per singola transazione come sopra definiti.

Nelle voci riferite alle “esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate” (ad esempio, nella voce 41061, sottovoci 14, 22, 31 e 33) vanno incluse sia le singole esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni che non si considerano deteriorate ⁽³⁾⁽⁴⁾, sia quelle che risultano scadute e/o sconfinanti da non oltre 90 giorni.

Esposizioni oggetto di concessioni (c.d. *forbearance*): si definiscono esposizioni creditizie oggetto di concessioni (“*forbearance*”) le esposizioni che ricadono nelle categorie delle “*Non-performing exposures with forbearance measures*” e delle “*Forborne performing exposures*” come definite negli ITS.

Qualora la concessione riguardi esposizioni verso soggetti classificati *non deteriorate* o esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate, il requisito delle difficoltà economico-finanziarie del debitore si presume soddisfatto se la concessione coinvolge un *pool* di intermediari.

Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate: singole esposizioni per cassa e impegni revocabili e irrevocabili a erogare fondi che soddisfano la definizione di “*Non-performing exposures with forbearance measures*” di cui all’Allegato V, Parte 2, paragrafo 262 degli ITS. Tali esposizioni rientrano, a seconda dei casi, tra le sofferenze, le inadempienze probabili oppure tra le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e non formano una categoria a sé stante di attività deteriorate.

¹ L’art.1193 “Imputazione del pagamento” del codice civile dispone che “chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.

² Ad esempio, se un’esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l’esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

³ Ad esempio, le esposizioni scadute e/o sconfinanti che non superano la soglia di rilevanza o le esposizioni che si configurano come “default tecnici” ai sensi dei paragrafi 23 e 24 delle *Guidelines*.

⁴ Sono esclusi gli strumenti finanziari rientranti nel portafoglio “Attività finanziarie detenute per la negoziazione” e i contratti derivati.

Ai fini della classificazione delle esposizioni oggetto di concessione tra le esposizioni deteriorate vanno, tra l'altro, considerati i criteri qualitativi e quantitativi previsti dai paragrafi da 49 a 55 delle *Guidelines* in materia di ristrutturazione onerosa.

Sono incluse tra le esposizioni oggetto di concessione deteriorate anche le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie già classificate nella categoria delle sofferenze (che si presume siano realizzate con un intento liquidatorio).

Non si configurano come concessioni quegli accordi – raggiunti tra il debitore e un *pool* di banche creditrici - grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente “congelate” in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra quelle “scadute e/o sconfinanti”. Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali le linee di credito oggetto del “congelamento” sono state concesse da un'unica banca.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un *pool* di banche, quelle che non aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenute a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le inadempienze probabili.

Le esposizioni verso debitori che hanno ottenuto l'omologazione da parte del tribunale, ai sensi dell'art. 48 del Codice, al concordato preventivo (art. 80 nel caso di omologazione del concordato minore per i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del Codice), agli accordi di ristrutturazione o al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 70 nel caso di procedura di ristrutturazione per i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del Codice) vanno classificate tra quelle oggetto di concessioni deteriorate. Nel caso di omologazione della domanda di concordato in continuità aziendale l'esposizione va rilevata nell'ambito delle esposizioni oggetto di concessioni deteriorate, salvo in caso di cessione dell'azienda in esercizio oppure di conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico del debitore, laddove l'esposizione va riclassificata nell'ambito delle attività *non deteriorate* ⁽¹⁾.

Esposizioni oggetto di concessioni non deteriorate: rientrano nella presente categoria le altre esposizioni creditizie che ricadono nella categoria delle “*Forborne performing exposures*” come definita negli ITS.

2.2 ESPOSIZIONI CREDITIZIE SOGGETTE A RIDUZIONE DI VALORE PER RISCHIO DI CREDITO (“IMPAIRMENT”)

Si definiscono “esposizioni creditizie soggette a riduzione di valore per rischio di credito” le esposizioni per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e “fuori bilancio” (impegni a erogare fondi e garanzie finanziarie rilasciate) che sono soggette alle regole di svalutazione dell'IFRS 9. Nelle esposizioni per cassa sono inclusi gli strumenti finanziari rientranti nei portafogli “attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva” e “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato”, nonché conti correnti e depositi a vista verso banche e banche centrali classificati nella voce “cassa e disponibilità liquide”.

¹ Sempreché, come già sopra osservato, l'acquirente (o il conferitario) non risulti già classificato tra le esposizioni deteriorate al momento della cessione (o del conferimento).

Le esposizioni creditizie soggette a riduzione di valore per rischio di credito sono ripartite in funzione del grado crescente del loro rischio di credito:

- a) primo stadio: assenza di aumento significativo del rischio di credito dell'esposizione rispetto all'iscrizione iniziale in bilancio;
- b) secondo stadio: aumento significativo del rischio di credito dell'esposizione rispetto all'iscrizione iniziale in bilancio;
- c) terzo stadio: attività finanziarie *impaired*.

Non rientrano nella ripartizione di cui sopra le esposizioni creditizie *impaired* fin dalla loro origine o dalla loro acquisizione. Queste sono rilevate separatamente come “*impaired* acquisite o originate” dalla data di prima segnalazione fino alla loro cancellazione.

Le rettifiche di valore sulle esposizioni per cassa e gli accantonamenti sulle esposizioni “fuori bilancio” corrispondono alla somma delle perdite attese calcolate per i tre stadi di rischio di credito.

Nelle rettifiche di valore è incluso altresì l'ammontare del *write-off* ⁽¹⁾ che eccede l'importo delle rettifiche di valore complessive, e che quindi è iscritto come perdita direttamente a conto economico.

¹ Per la definizione di *write-off* si rinvia alla Circolare 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”.

- se il contratto rientra in un accordo di compensazione avente ad oggetto derivati finanziari e/o creditizi.

Le voci sono articolate in funzione della finalità del derivato come di seguito definita: a) negoziazione a fini di vigilanza (voce 58470); b) di copertura (voce 58475); c) altro (voce 58480). Un'operazione è considerata di copertura quando soddisfa gli specifici requisiti per l'*hedge accounting* previsti dall'IFRS 9 o dallo IAS 39. Nella categoria "altro" confluiscono, ad esempio, i derivati che hanno natura di copertura gestionale (connessi con la *fair value option*) nonché i derivati incorporati da strumenti finanziari strutturati sempreché non siano ricondotti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Non formano oggetto di rilevazione i contratti derivati negoziati dalle banche cedenti a fronte di operazioni c.d. di "autocartolarizzazione" indipendentemente dalla controparte (società veicolo, altra controparte) ⁽¹⁾.

Nelle sottovoci relative ai valori nozionali:

- le posizioni lunghe (o "acquisti") sono costituite dalle operazioni che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare titoli, valute, merci, indici, tassi di interesse o tassi di cambio prefissati;
- le posizioni corte (o "vendite") sono costituite dalle operazioni che comportano l'obbligo o il diritto di vendere titoli, valute, merci, indici, tassi di interesse o tassi di cambio prefissati.

Nel caso di "*futures*" (nonché di altri contratti negoziati su mercati regolamentati) le operazioni di acquisto e di vendita che rappresentino l'una la chiusura dell'altra non devono costituire oggetto di segnalazione. Qualora il capitale nozionale di riferimento risulti amplificato (ad esempio da effetti di leva) a causa della struttura dell'operazione, va rilevato il capitale nozionale di riferimento effettivo ⁽²⁾.

I contratti di "*amortising interest rate swap*" in cui il valore nozionale si riduce per un importo costante ad un intervallo temporale prefissato vanno scomposti in una serie di "*interest rate swap*" di numero pari a quello delle riduzioni e di importo pari a quello costante di riduzione ⁽³⁾.

Per quanto concerne i derivati negoziati su mercati regolamentati o *over-the counter* in cui vige un sistema di margini (iniziali e/o di variazione) in contanti, tali ultimi vanno rilevati nella Sezione I "Dati statistici mensili" applicando i criteri di seguito descritti.

I margini ricevuti dalla controparte vanno segnalati:

- a) nel caso di somme in contanti non fruttifere di interessi, nelle sottovoci 58030.05 o 19 tenendo conto della controparte;
- b) nel caso di somme in contanti a vista fruttifere di interessi, nelle sottovoci 58030.01, 15, 21 o 23, a seconda della forma tecnica utilizzata e tenendo conto della controparte;

¹ Nel caso di contratti derivati negoziati con soggetti diversi dalla società veicolo resta comunque in capo alla banca il rischio di controparte.

² Ad esempio, nel caso di un "*interest rate swap*" con capitale nozionale di 100 che prevede semestralmente il regolamento del differenziale di interessi moltiplicato per 10, occorre segnalare come capitale nozionale 1000.

³ Ad esempio, un contratto di "*amortising interest rate swap*" con valore nozionale 100, scambio annuale di tasso fisso contro un tasso indicizzato, riduzione del valore nozionale di 20 a intervalli annuali va scomposto in 5 contratti di "*interest rate swap*" di importo 20 ciascuno aventi durata il primo di 1 anno, il secondo 2 anni, il terzo 3 anni, il quarto 4 anni e il quinto 5 anni.

- credit spread swap;
- credit spread option;
- altri derivati creditizi.

Nelle voci 58470, sottovoci da 42 a 44, 58475, sottovoci da 42 a 44 e 58480, sottovoci da 42 a 44, occorre segnalare il valore nozionale degli acquisti e delle vendite di protezione; per i contratti per i quali sia previsto un pagamento in cifra fissa occorre segnalare il valore di liquidazione stabilito contrattualmente. Nelle sottovoci 46 e 48 delle medesime voci occorre segnalare il *fair value* calcolato alla data di riferimento della segnalazione, al lordo degli accordi di compensazione.

Con riferimento sia al valore nozionale sia al *fair value* occorre segnalare:

- la valuta di denominazione del contratto;
- il settore di attività economica e lo Stato di residenza della controparte;
- la distinzione tra derivati (variabile “natura derivato”): a) non incorporati; b) incorporati in passività finanziarie; c) incorporati in attività finanziarie; d) incorporati in altri derivati;
- l’eventuale quotazione (variabile “indicatore di quotazione IAS”): a) quotati su mercati regolamentati attivi; b) quotati su mercati regolamentati non attivi; c) quotati su altri mercati attivi d) non quotati; e) in corso di quotazione;
- se il contratto rientra in un accordo quadro di compensazione;
- la distinzione tra prodotti *single-name, basket* e “*altro*” (variabile “sottostante”).

Le voci sono articolate in funzione della finalità del derivato come di seguito definita: a) negoziazione a fini di vigilanza (voce 58470); b) di copertura (voce 58475); c) altro (voce 58480). Un’operazione è considerata di copertura quando soddisfa gli specifici requisiti per l’*hedge accounting* previsti dall’IFRS 9 o dallo IAS 39. Nella categoria “altro” confluiscono, ad esempio, i derivati che hanno natura di copertura gestionale (connessi con la *fair value option*) nonché i derivati scorporati da strumenti finanziari strutturati sempreché non siano ricondotti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza

I premi pagati dal “*protection buyer*” (ricevuti dal “*protection seller*”) vanno segnalati nelle sottovoci 58020.02-04 “Altre attività – derivati creditizi e finanziari” (58045.02 “Altre passività – derivati creditizi e finanziari”).

La banca “*protection seller*” rileva: nella sottovoce 58387.10 “Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione” l’esposizione nei confronti della “*reference entity*” (l’importo da segnalare è l’intero valore nozionale del derivato su crediti, salvo il caso in cui è previsto un pagamento in cifra fissa, nel qual caso si considera il valore di liquidazione stabilito contrattualmente).

I “titoli ospite” riferiti alle “*credit linked notes*” acquistate vanno segnalati nell’attivo nelle sottovoci 58010 “Titoli” o 58007.18 e 50 (“Sofferenze – titoli”).

I “titoli ospite” riferiti alle “*credit linked notes*” emesse dalla banca “*protection buyer*” vanno segnalati nel passivo nella voce 58035 “Titoli di debito in circolazione”.

5.4.3 DERIVATI FINANZIARI E CREDITIZI RIENTRANTI IN ACCORDI DI COMPENSAZIONE

Nella voce 58485 “Derivati creditizi e finanziari - fair value al netto di accordi di compensazione” occorre segnalare il *fair value* netto (positivo o negativo) dei contratti derivati (finanziari e creditizi) rientranti in accordi di compensazione aventi ad oggetto derivati finanziari e/o creditizi.

È richiesta l’apertura per settore di attività economica e Stato di residenza della controparte.

I titoli “reverse convertible” rappresentano strumenti di raccolta di durata generalmente pari o inferiore all’anno.

Essi prevedono la corresponsione di un tasso d’interesse fisso e incorporano un’opzione a favore dell’emittente che dà la facoltà a quest’ultimo di rimborsare alla scadenza il capitale dei titoli “reverse convertible” mediante la consegna fisica di un predefinito numero di azioni di una società X. Il costo di tale forma di raccolta viene “ridotto” dalla banca emittente con l’emissione di un’opzione analoga a quella implicita nel titolo, il cui premio può essere regolato in via anticipata ovvero alla data di scadenza dell’opzione.

Nell’esempio che segue si assume che la banca copra il rischio connesso con l’opzione implicita nel titolo reverse convertible attraverso l’emissione di una identica opzione che soddisfa i requisiti previsti dall’IFRS 9 o dallo IAS 39 per l’hedge accounting.

TITOLI

I titoli emessi vanno segnalati nel passivo dei dati statistici mensili nella voce 58035 “Titoli di debito in circolazione”.

OPZIONE IMPLICITA

- a) Il premio relativo all’opzione put, non essendo formalmente definito nel contratto, va esplicitato e segnalato nella sottovoce 58045.02 “Altre passività – derivati creditizi e finanziari”;*
- b) nel caso, invece, in cui la banca emittente i titoli negozi un’opzione di copertura, il premio figurativo relativo all’opzione implicita nei titoli può convenzionalmente essere assunto pari a quello pagato effettivamente per l’opzione di copertura. Esso va ricondotto nell’attivo dei dati statistici mensili nella sottovoce 58020.02 o 04 (“Altre attività - derivati creditizi e finanziari”);*
- c) nella Sezione II il valore nozionale e il fair value dell’opzione deve essere rilevato, rispettivamente, nella sottovoce 58480.14 (“Altri derivati – derivati finanziari – opzioni - valore nozionale – posizioni corte”) e 16 (“Altri derivati – derivati finanziari – opzioni - fair value al lordo di accordi di compensazione - positivo”). Relativamente a tali sottovoci la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato “incorporato in passività finanziarie”; raggruppamento derivati “opzione put plain vanilla europea”; tipologia sottostante “azioni e indici azionari”.*

OPZIONE EMESSA

- a) Il premio incassato per l’emissione dell’opzione di copertura deve figurare nel passivo dei dati statistici mensili nella sottovoce 58045.02 “Altre passività – derivati creditizi e finanziari”. Qualora il regolamento sia posticipato alla data di scadenza dell’opzione, in contropartita all’anzidetta sottovoce occorre movimentare la sottovoce 58020.28 “Altre attività - altre”;*
- b) nella Sezione II il valore nozionale e il fair value dell’opzione deve essere rilevato, rispettivamente, nella sottovoce 58475.12 (“Derivati di copertura – derivati finanziari – opzioni – valore nozionale – posizioni lunghe”) e 18 (“Derivati di copertura – derivati*

**C) DATI STATISTICI – REGOLE RIGUARDANTI PARTICOLARI
SOTTOSEZIONI INFORMATIVE O VOCI**

3. CLASSIFICAZIONE DEL CREDITO PER DESTINAZIONE ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI

1. FINALITÀ DEL CREDITO

Nella Sezione I viene chiesta, relativamente a talune voci riferite ai finanziamenti erogati alle famiglie, l'indicazione della "finalità del credito".

Tale variabile di classificazione prevede le seguenti categorie:

- credito al consumo: si intende – ai sensi dell'art.121 del TUB – la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per gli scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, eventualmente svolta (consumatore). Si applicano le esclusioni di cui all'art.122 del TUB. In particolare, forma oggetto di separata segnalazione il credito al consumo "finalizzato" – ripartito in "acquisto di beni durevoli", "acquisto di autoveicoli" e "altro" - e quello "non finalizzato". Rientrano nel credito al consumo "finalizzato" i finanziamenti per i quali si siano verificate le seguenti condizioni: 1) vi è una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o servizio e la concessione del finanziamento; 2) la banca regola il corrispettivo del finanziamento direttamente all'esercente presso il quale il cliente ha effettuato l'acquisto. Rientrano nel credito al consumo "non finalizzato" i prestiti destinati a finanziare esigenze generiche di spesa; in tali fattispecie il cliente dispone dei fondi ottenuti per la finalità eventualmente comunicata alla banca finanziatrice oppure per altra finalità.
- prestiti per acquisto di abitazioni: finanziamenti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di unità immobiliari ad uso abitativo; sono inclusi anche i prestiti non assistiti da garanzie ipotecarie;
- prestiti per acquisto, costruzione, ristrutturazione di immobili non residenziali;
- prestiti per consolidamento di altri prestiti e/o costituzione di liquidità;
- altri scopi: finanziamenti con finalità diverse da quelle di cui sopra quali quelle riconducibili, ad esempio, ad attività economiche e a spese di istruzione.

2. CREDITO PER DESTINAZIONE

Nella Sezione II.1, Parte prima con riferimento ai "Finanziamenti oltre il breve termine sull'interno" (voce 58320) è richiesta la classificazione dei finanziamenti per destinazione economica dell'investimento finanziato. Essa mira ad individuare le transazioni relative alla creazione o al trasferimento di beni di investimento o di beni durevoli oggetto dei finanziamenti. Si richiede al tempo stesso la classificazione territoriale per provincia di destinazione del finanziamento.

Se a un determinato finanziamento sono collegate contemporaneamente due o più destinazioni, il finanziamento stesso andrà ripartito proporzionalmente fra i vari comparti economici interessati. Tuttavia, qualora detta suddivisione non risulti possibile, l'intero credito dovrà essere attribuito alla categoria prevalente.

Sono previste due grandi categorie di destinazione economica del credito: a) investimenti non finanziari; b) altri investimenti.

Sottosezione:

3 – SITUAZIONE PATRIMONIALE: ALTRE INFORMAZIONI

Voce: **58093**

**DEPOSITI ACCESI DALLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA
RICONDUCIBILI A PROCEDURE GIUDIZIALI**

Formano oggetto di rilevazione i depositi accesi dall'autorità giudiziaria riconducibili a procedure giudiziali (esecuzione mobiliari, immobiliari, concordati, liquidazioni giudiziali, ecc.)

È richiesta la classificazione per “provincia” del soggetto depositante.

PARTE SECONDA - ALTRI DATI PATRIMONIALI

I dati contenuti nella presente parte si riferiscono all'intera azienda e hanno periodicità trimestrale.

Voce: **58366**

FINANZIAMENTI: DATI SETTORIALI E TERRITORIALI SULLA QUALITÀ DEL CREDITO

Cfr. voce 58360.

Cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Qualità del credito”.

Va segnalato il valore contabile, al lordo delle rettifiche di valore complessive. Le banche che in contabilità procedono alla svalutazione diretta dei finanziamenti devono ricomprendere nella presente voce l'ammontare delle svalutazioni contabilizzate.

È richiesta la distinzione: a) tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero (variabile “Stato unità segnalante”); b) tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio” e attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”); c) per “portafoglio contabile”; nel caso di finanziamenti deteriorati è escluso il portafoglio “attività finanziarie detenute per la negoziazione”, che va ricondotto – tra i finanziamenti non deteriorati – nelle sottovoci 12 e 26.

Con riferimento alle sofferenze, alle inadempienze probabili e ai finanziamenti scaduti/sconfinanti deteriorati è prevista la distinzione tra finanziamenti oggetto di concessioni deteriorati e altri finanziamenti (variabile “esposizioni con/senza concessioni”).

BANCHE CENTRALI E BANCHE:

- 02** SOFFERENZE
- 04** INADEMPIENZE PROBABILI
- 08** FINANZIAMENTI SCADUTI/SCONFINANTI DETERIORATI
- FINANZIAMENTI NON DETERIORATI:
- 10** OGGETTO DI CONCESSIONI
- 12** ALTRI FINANZIAMENTI

CLIENTELA:

È prevista anche la classificazione per “settore di attività economica”, “ramo di attività economica”, “provincia di controparte” e “finalità del credito”.

- 14** SOFFERENZE
- 16** INADEMPIENZE PROBABILI

20 FINANZIAMENTI SCADUTI/SCONFINANTI DETERIORATI

FINANZIAMENTI NON DETERIORATI:

24 OGGETTO DI CONCESSIONI

26 ALTRI FINANZIAMENTI

Sottosezione:

3 – SERVIZI DI PAGAMENTO

Le informazioni si riferiscono alle sole unità operanti in Italia.

Voce: **58550**

BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA

Per bonifico si intende l'ordine impartito da un cliente alla propria banca di mettere una data somma a disposizione di un terzo beneficiario del pagamento.

Nella segnalazione vanno inclusi i giroconti - ossia i trasferimenti di fondi tra conti intestati al medesimo cliente - tra conti aperti presso banche diverse; vanno invece esclusi i giroconti tra i conti aperti all'interno della stessa banca. Non vanno inclusi i pagamenti effettuati tramite i modelli di pagamento unificato F23 e F24 da segnalare nella voce 58552.

Con riguardo agli ordini multipli - ossia disposti da clienti relativi a una pluralità di bonifici (es. per pagamento stipendi) - vanno rilevati i bonifici eseguiti e non gli ordini.

La quota di operazioni relativa al servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI) deve essere segnalata in qualità di banca "passiva" destinataria della disposizione CBI.

Vanno inoltre inclusi (cfr. anche la voce 58577, sottovoci 10 e 12):

- i pagamenti disposti dagli enti pubblici, in genere a fronte di mandati;
- i bonifici permanenti ossia le disposizioni di pagamento ricorrenti, di norma di importo fisso (es. pagamento affitto), che la banca esegue a fronte di un ordine permanente impartito da un proprio cliente;
- i bonifici verso l'estero disposti da propria clientela e trasmessi a banche estere direttamente o tramite altre banche italiane;
- per Poste spa, i postagiros interni, i vaglia postali, gli Eurogiro e i Postagiros.

Vanno invece esclusi:

- gli incassi di enti pubblici, in genere a fronte di reversali, acquisiti allo sportello (per cassa o con addebito in conto corrente) dalle banche che svolgono servizi di tesoreria o di cassa per conto degli enti stessi e che vanno segnalati nella voce 58745 "Movimenti dei conti correnti con clientela ordinaria";
- i trasferimenti di fondi a favore di esercenti commerciali derivanti dall'utilizzo di carte di debito o di credito e quelli a favore di beneficiari di incassi con addebito preautorizzato e di altri incassi conto terzi;
- i bonifici inviati all'estero dalla banca segnalante ma disposti dalla clientela presso altre banche.

È prevista la ripartizione per "settore di attività economica", per "Stato di controparte", per "classe di importo", per "modalità di avvio" e per "provincia di esecuzione dell'operazione". Tale ultima si riferisce alla provincia dello sportello presso cui il cliente detiene il conto. Per i conti online, la provincia si riferisce alla residenza del cliente.

Limitatamente alle sottovoci 58550.42 e 58550.44 è prevista la ripartizione per “Tipo inizializzazione”.

Per il “settore di attività economica” si fa riferimento al settore del cliente della banca segnalante che dispone il bonifico, per lo “Stato di controparte” si fa riferimento alla banca presso cui è acceso il conto del beneficiario.

CON MODALITÀ TRADIZIONALI:

Bonifici disposti dal cliente ordinante mediante l’utilizzo di supporti cartacei (lettera o modulistica di sportello).

02 NUMERO

12 AMMONTARE

CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:

SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:

Bonifici disposti mediante l’utilizzo di supporti magnetici o A.T.M.

34 NUMERO

36 AMMONTARE

COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):

Bonifici disposti mediante collegamenti telematici (diversi da internet) o telefonici (ivi inclusi i messaggi inviati attraverso telefoni tipo SMS).

42 NUMERO

44 AMMONTARE

INTERNET:

Bonifici disposti mediante reti aperte (ivi inclusi i messaggi Extranet o Internet inviati con dispositivi diversi dal PC, quali ad esempio i dispositivi WAP).

50 NUMERO

52 AMMONTARE

Voce: **58577**

BOLLETTINI DI CONTO

Le banche dovranno segnalare gli incassi effettuati per il tramite di bollettini bancari, (es. “Freccia”), postali; le Poste Spa gli incassi effettuati per il tramite di bollettini di conto corrente.

È prevista la ripartizione per “provincia di esecuzione dell’operazione”.

Per le sottovoci 14, 16, 22 e 24 la “provincia di esecuzione dell’operazione” si riferisce alla provincia dello sportello presso il quale l’operazione viene effettuata dal pagatore. Per le sottovoci 18, 20, 26 e 28 la “provincia di esecuzione dell’operazione” si riferisce alla provincia: 1) di installazione dell’apparecchiatura utilizzata per il pagamento, ove presente; 2) di residenza del cliente. Per le sottovoci 26 e 28, nel caso di incassi tramite rete terza, la provincia di esecuzione dell’operazione, ove non conosciuta, andrà valorizzata utilizzando l’opzione “non applicabile”.

Limitatamente alle sottovoci da 14 a 28 è inoltre richiesta la classificazione per “tipologia di provvista”.

SU MANDATO SOTTOSCRITTO CON ALTRO INTERMEDIARIO

Vanno segnalate le operazioni di incasso per il tramite di bollettini effettuate in esecuzione di un sottostante rapporto di mandato sottoscritto preventivamente dall’ente segnalante con altro intermediario (es. Poste Italiane) anche tramite adesione a una piattaforma che realizza una condizione assimilabile a un accordo.

Non rientrano in questa categoria i pagamenti effettuati mediante addebiti preautorizzati nonché quelli associati agli incassi mediante avviso (m.a.v.) o alle Ri.Ba.

OPERAZIONI EFFETTUATE ALLO SPORTELLLO

Vanno ricomprese le operazioni effettuate presso sportelli (in presenza di un operatore) o assimilati (ad es. Tabaccai).

14 NUMERO

Nel caso in cui con un unico pagamento viene regolata una pluralità di operazioni (ad esempio, due o più rate di rimborso di finanziamenti, due o più rate riferite a bollette di utenze) va segnalato il numero delle operazioni regolate.

16 AMMONTARE

OPERAZIONI NON EFFETTUATE ALLO SPORTELLLO

18 NUMERO

Nel caso in cui con un unico pagamento viene regolata una pluralità di operazioni (ad esempio, due o più rate di rimborso di finanziamenti, due o più rate riferite a bollette di utenze) va segnalato il numero delle operazioni regolate.

20 AMMONTARE

SU MANDATO SOTTOSCRITTO CON L'ENTE BENEFICIARIO

È altresì prevista la ripartizione per “settore di attività economica”, “Stato di controparte”, “tipo incasso” e “tipo mandato”.

La variabile “settore di attività economica” va riferita al cliente beneficiario del pagamento.

Vanno segnalate le operazioni di incasso per il tramite di bollettini effettuate in esecuzione di un sottostante rapporto di mandato sottoscritto preventivamente dall'ente segnalante direttamente con l'ente beneficiario del pagamento (c.d. “ente fatturatore”), anche tramite adesione a una piattaforma che realizza una condizione assimilabile a un accordo (es. PagoPA ⁽¹⁾).

Non rientrano in questa categoria i pagamenti effettuati mediante addebiti preautorizzati nonché quelli associati agli incassi mediante avviso (m.a.v.) o alle Ri.Ba.

OPERAZIONI EFFETTUATE ALLO SPORTELLLO

Vanno ricomprese le operazioni effettuate presso sportelli (in presenza di un operatore) o assimilati (ad es. Tabaccai).

22 NUMERO

Nel caso in cui con un unico pagamento viene regolata una pluralità di operazioni (ad esempio, due o più rate di rimborso di finanziamenti, due o più rate riferite a bollette di utenze) va segnalato il numero delle operazioni regolate.

24 AMMONTARE

OPERAZIONI NON EFFETTUATE ALLO SPORTELLLO

26 NUMERO

Nel caso in cui con un unico pagamento viene regolata una pluralità di operazioni (ad esempio, due o più rate di rimborso di finanziamenti, due o più rate riferite a bollette di utenze) va segnalato il numero delle operazioni regolate.

28 AMMONTARE

¹ Nel caso di pagamenti effettuati tramite PagoPA, il settore di attività economica, ove non conosciuto (ad es. il beneficiario non è cliente del soggetto segnalante), andrà valorizzato con l'opzione “non applicabile”.

SENZA MANDATO

È altresì prevista la ripartizione per “settore di attività economica” e “Stato di controparte”.

La variabile “settore di attività economica” va riferita al cliente beneficiario del pagamento. Nel caso di beneficiari non clienti del segnalante, il settore di attività economica, ove non conosciuto, andrà valorizzato utilizzando l’opzione “non applicabile”.

Vanno segnalate le operazioni di incasso per il tramite di bollettini diverse da quelle con mandato; in questo caso l’operazione di pagamento produce gli effetti di un normale bonifico e, pertanto, va segnalata anche nella voce 58550 “bonifici disposti da propria clientela”.

10 NUMERO

Nel caso in cui con un unico pagamento viene regolata una pluralità di operazioni (ad esempio, due o più rate di rimborso di finanziamenti, due o più rate riferite a bollette di utenze) va segnalato il numero delle operazioni regolate.

12 AMMONTARE

Voce: **58585**

POINTS OF SALES (P.O.S.) O ALTRI DISPOSITIVI DIVERSI DA ATM: NUMERO APPARECCHIATURE FISICHE

Apparecchiature automatiche di proprietà della banca segnalante, comprese quelle gestite per il tramite di società esterne, collocate presso esercizi commerciali, mediante le quali i soggetti abilitati possono effettuare l'addebito/accredito automatico del proprio conto bancario a fronte del pagamento dei beni o dei servizi acquistati o prelievo di contante e l'accredito/addebito del conto intestato all'esercente tramite una procedura automatizzata gestita, direttamente o per il tramite di altro ente, dalla stessa banca segnalante o dal gruppo di banche offerente il servizio. Nel caso in cui la proprietà sia in capo ad un soggetto non vigilato (es. proprietà dell'esercizio commerciale) la segnalazione è in capo a chi gestisce l'apparecchiatura.

Vanno esclusi i cosiddetti POS virtuali.

Le informazioni riportate nella presente voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno.

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", "settore di attività economica", per "tecnologia chip", per "settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code", "ramo di attività economica" e per "provincia di sportello". "Provincia di sportello" e "localizzazione del dispositivo" si riferiscono rispettivamente alla provincia e allo Stato di installazione dell'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con la banca segnalante. Nella distinzione per "tecnologia chip", i terminali "Microchip compliant" sono quelli compatibili con la tecnologia a microcircuito - standard EMV.

Viene inoltre richiesta la distinzione in base alla presenza della funzione "contactless" (variabile "contactless") e in base alla tipologia di transazione consentita (variabile "tipo transazione").

La classificazione per settore di attività economica fa riferimento agli esercizi commerciali presso cui sono installati i terminali.

POS

16 CIRCUITO NAZIONALE

Numero dei POS abilitati esclusivamente ai circuiti nazionali.

18 CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE

Vanno segnalati i POS non compresi nella precedente sottovoce 16.

ALTRI DISPOSITIVI

20 CIRCUITO NAZIONALE

22 CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE

Voce: **58587**

POINTS OF SALES (P.O.S.): NUMERO APPARECCHIATURE VIRTUALI

Vanno segnalati nella presente voce i POS diversi da apparecchiature fisiche (ad es. i punti vendita “on line” nell’ambito del commercio elettronico).

Le informazioni riportate nella presente voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno.

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, per la valorizzazione della quale si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Voce: **58586**

POINTS OF SALE (P.O.S.) CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: NUMERO APPARECCHIATURE

Apparecchiature automatiche installate presso esercizi con i quali l'istituto di pagamento segnalante ha stipulato uno specifico contratto di "acquiring". Per la definizione di "acquirer" si vede la voce 58630.

Vanno esclusi i cosiddetti POS virtuali.

Le informazioni riportate nella presente voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno.

È prevista la ripartizione per "provincia di sportello", "settore di attività economica" e per "localizzazione del dispositivo". La distribuzione territoriale ("provincia di sportello" e "localizzazione del dispositivo") va riferita alla provincia e allo Stato di installazione dell'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l'intermediario segnalante.

La settorizzazione fa riferimento alla distribuzione dei terminali attivi per gruppo di attività economica degli esercizi commerciali presso cui sono installati.

Viene inoltre richiesta la distinzione in base alla presenza della funzione "contactless" (variabile "contactless") e la ripartizione per tipologia di transazione consentita (variabile "tipo transazione").

CONVENZIONATI ESCLUSIVAMENTE CON L'ENTE SEGNALANTE:

Si intendono tutti i terminali POS presso i quali il soggetto segnalante risulta l'unico "acquirer".

MONOCIRCUITO

02 CIRCUITO CARTE DI DEBITO

06 ALTRO CIRCUITO

MULTICIRCUITO

Vanno comprese le apparecchiature sulle quali è possibile operare su più circuiti con carte di pagamento.

10 CIRCUITI CARTE DI DEBITO

Numero delle apparecchiature P.O.S. sulle quali è possibile operare esclusivamente con carte di debito.

14 ALTRI CIRCUITI

Numero delle apparecchiature P.O.S. sulle quali è possibile operare esclusivamente con carte diverse da carte di debito (ad es. carte di credito).

18 CIRCUITI CARTE DI DEBITO E ALTRI CIRCUITI

Numero delle apparecchiature P.O.S. sulle quali è possibile operare con più tipologie di carta di pagamento (es. carte di debito, carte di credito, carte prepagate etc.).

CONVENZIONATI CON PIÙ SOGGETTI:

Si intendono tutti i terminali POS presso i quali il soggetto segnalante non risulta essere l'unico "acquirer".

MONOCIRCUITO

22 CIRCUITO CARTE DI DEBITO

26 ALTRO CIRCUITO

MULTICIRCUITO

Vanno comprese le apparecchiature sulle quali è possibile operare su più circuiti con carte di pagamento.

30 CIRCUITI CARTE DI DEBITO

Cfr. sottovoce 58586.10.

34 ALTRI CIRCUITI

Cfr. sottovoce 58586.14.

38 CIRCUITI CARTE DI DEBITO E ALTRI CIRCUITI

Cfr. sottovoce 58586.18.

Voce: **58588**

DISPOSITIVI DIVERSI DA POS E DA ATM CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: NUMERO APPARECCHIATURE

Apparecchiature automatiche diverse da POS e da ATM installate presso esercizi con i quali l'ente segnalante ha stipulato uno specifico contratto di "acquiring". Per la definizione di "acquirer" si vede la voce 58630.

Le informazioni riportate nella presente voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno.

È prevista la ripartizione per "provincia di sportello", "settore di attività economica" e "localizzazione del dispositivo". La distribuzione territoriale ("provincia di sportello" e "localizzazione del dispositivo") va riferita alla provincia e allo Stato di installazione dell'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l'intermediario segnalante.

La settorizzazione fa riferimento alla distribuzione dei terminali attivi per gruppo di attività economica degli esercizi commerciali presso cui sono installati.

Viene inoltre richiesta la distinzione in base alla presenza della funzione "contactless" (variabile "contactless") e la ripartizione per tipologia di transazione consentita (variabile "tipo transazione").

Voce: **58590**

AUTOMATIC TELLER MACHINES (A.T.M.) ATTIVI: NUMERO APPARECCHIATURE (RILEVAZIONE PER UBICAZIONE E FUNZIONE)

Apparecchiature automatiche di pertinenza dell'azienda segnalante, comprese quelle gestite per il tramite di società esterne, abilitate ad operare con il pubblico, che consentono l'effettuazione di operazioni di cassa con il contestuale aggiornamento del saldo dei conti di pertinenza della clientela ed, eventualmente, di altre operazioni bancarie con carattere sia dispositivo (giroconti, bonifici, ecc.) sia informativo (interrogazioni su saldi e movimenti dei conti ecc.). Vanno incluse altresì le macchine a disposizione della clientela che permettono il prelievo di contanti senza la presenza di un operatore (ad esempio i c.d. "Totem").

Le informazioni riportate in questa voce della matrice riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno (segnalazione semestrale).

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", "provincia di sportello" riferite rispettivamente allo Stato e alla provincia in cui è insediata l'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con la banca segnalante.

Viene inoltre richiesta la distinzione in base alla presenza della funzione "contactless" (variabile "contactless").

PRESSO SPORTELLI:

A.T.M. collocati presso le dipendenze (sia all'interno sia all'esterno) dell'azienda dichiarante o nelle loro immediate adiacenze.

02 SOLO CASH DISPENSER

A.T.M. che consentono il solo prelievo di contante.

04 MULTIFUNZIONE

A.T.M. che consentono, oltre il prelievo di contante, ulteriori operazioni bancarie di pagamento (versamento di contante, bonifici, pagamento di utenze ecc.).

PRESSO IMPRESE O ENTI:

A.T.M. collocati presso imprese o enti in virtù di una specifica convenzione stipulata fra questi e la banca, la cui operatività sia riservata al personale di tali imprese o enti.

12 SOLO CASH DISPENSER

14 MULTIFUNZIONE

IN LUOGO PUBBLICO:

A.T.M. posti a distanza dagli sportelli bancari, collocati in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico.

22 SOLO CASH DISPENSER

24 MULTIFUNZIONE

Voce: **58595**

AUTOMATIC TELLER MACHINES (A.T.M.) ATTIVI: NUMERO APPARECCHIATURE (RILEVAZIONE PER CARATTERISTICHE OPERATIVE)

Le informazioni riportate in questa voce della matrice riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo delle apparecchiature alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno.

È prevista la ripartizione per “tecnologia chip” e per “provincia di sportello”. Tale ultima si riferisce alla provincia di installazione dell'apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con la banca segnalante. Nella distinzione per “tecnologia chip”, le apparecchiature “Microchip compliant” sono quelle compatibili con la tecnologia a microcircuito - standard EMV.

02 CIRCUITO NAZIONALE

Numero degli ATM abilitati esclusivamente ai circuiti nazionali.

04 CIRCUITO NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE

Vanno segnalati gli ATM non compresi nella precedente sottovoce 02.

Voce: **58605**

SERVIZI DI HOME E CORPORATE BANKING: NUMERO DEI CLIENTI

Servizi (dispositivi e/o informativi) prestati alla clientela per via telematica. Vanno anche inclusi i servizi interbancari di *corporate banking* e di *cash management* di cui alla voce 58615. Sono invece esclusi i servizi di *phone banking* che vanno segnalati nella voce 58610 “servizi telematici diversi da *home e corporate banking*: numero di clienti”.

Va specificato il numero di clienti (persone fisiche o giuridiche) ai quali la banca segnalante offre servizi della specie tramite collegamenti diretti, reti bancarie o non bancarie e tramite Internet.

Nel caso di un cliente che operi tramite più di una rete, il cliente va riportato in ciascuna delle sottovoci interessate.

Nel caso di servizi interbancari di *corporate banking* o di *cash management* che prevedano la distinzione tra banca “proponente” o “attiva” (che assiste il cliente nella realizzazione del collegamento direttamente o tramite una struttura tecnica delegata) e banca “passiva” (che prende in carico le disposizioni pervenute dalla banca “attiva” e/o invia a quest’ultima flussi informativi sullo stato dei conti), la segnalazione va riferita esclusivamente ai clienti per i quali la banca opera come banca “attiva”; non vanno invece considerati i clienti per i quali la banca segnalante opera come banca “passiva”.

Nei servizi offerti tramite Internet vanno segnalati i clienti che hanno stipulato con la banca segnalante appositi contratti per l’accesso a servizi informativi e/o dispositivi tramite Internet e che hanno utilizzato il servizio almeno una volta nell’anno.

Nei servizi offerti su altre reti sono compresi i collegamenti attivati attraverso: i) la rete di proprietà della banca segnalante; ii) le reti di proprietà di più banche o di società collegate o controllate da una o più banche; iii) la Rete Nazionale Interbancaria; iv) reti non bancarie “chiuse” di proprietà di società private di servizi telematici a valore aggiunto controllate da operatori non bancari; v) Videotel. Vanno segnalati il numero dei clienti che hanno usato tali servizi almeno una volta nell’anno.

Nella presente voce vanno inclusi anche i servizi offerti tramite app a fronte di contratti di Home e Corporate banking.

Le informazioni riportate in questa voce della matrice riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo dei clienti alla data del 31 dicembre di ciascun anno (segnalazione annuale).

È prevista la ripartizione per “provincia di controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

Limitatamente alle sottovoci 06, 08, 20 e 22 viene richiesta la ripartizione tra collegamenti effettuati tramite app da dispositivo mobile, tramite web e sia tramite app che tramite web (variabile “tecnologia”).

SERVIZI ALLE FAMIGLIE:

TRAMITE INTERNET:

06 CON FUNZIONI INFORMATIVE

08 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

TRAMITE ALTRE RETI:

16 CON FUNZIONI INFORMATIVE

18 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

SERVIZI A ENTI E IMPRESE:

TRAMITE INTERNET:

20 CON FUNZIONI INFORMATIVE

22 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

TRAMITE ALTRE RETI:

26 CON FUNZIONI INFORMATIVE

28 CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

Voce: **58610**

SERVIZI “TELEMATICI” DIVERSI DA HOME E CORPORATE BANKING: NUMERO DEI CLIENTI

Va specificato il numero di clienti (persone fisiche o giuridiche) ai quali la banca segnalante offre servizi della specie.

Le informazioni riportate nella presente voce riguardano dati di consistenza e debbono pertanto riflettere il numero complessivo degli operatori alla data del 31 dicembre di ciascun anno (segnalazione annuale).

Nella voce vanno segnalati i clienti che hanno utilizzato il servizio almeno una volta nell'anno.

È prevista la ripartizione per “provincia di controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

PHONE BANKING:

Nell'ambito del phone banking vanno classificati i servizi attivabili via telefono mediante la mera digitazione di appositi codici e quelli che pur permettendo di interagire con un operatore presuppongono comunque la digitazione di appositi codici necessari per l'identificazione del cliente stesso.

PER SERVIZI ALLE FAMIGLIE:

- 02** CON FUNZIONI INFORMATIVE
- 06** CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

PER SERVIZI A ENTI E IMPRESE:

- 10** CON FUNZIONI INFORMATIVE
- 14** CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

ALTRI:

Ad esempio, servizi telematici offerti dalla banca segnalante ai propri dipendenti mediante terminali utilizzati in ufficio per l'esercizio dell'attività lavorativa.

- 18** CON FUNZIONI INFORMATIVE
- 22** CON FUNZIONI ANCHE DISPOSITIVE

Voce: **58615**

SERVIZI INTERBANCARI DI CORPORATE BANKING E DI CASH MANAGEMENT: NUMERO DEI CLIENTI

La presente voce ha periodicità annuale.

Vanno indicati i servizi di tipo sia informativo sia dispositivo, offerti nell'ambito di iniziative interbancarie che prevedono la distinzione tra banca "proponente" o "attiva" (che assiste il cliente nella realizzazione del collegamento direttamente o tramite una struttura tecnica delegata) e banca "passiva" (che prende in carico le disposizioni pervenute dalla banca "attiva" e/o invia a quest'ultima flussi informativi sullo stato dei conti).

La segnalazione va riferita esclusivamente ai clienti per i quali la banca opera come banca "attiva" e rappresenta una quota del totale dei servizi offerti a enti e imprese indicati nella voce 58605 - sottovoci da 20 a 28 e nella voce 58610 - sottovoci 10 e 14.

È prevista la ripartizione per "provincia di controparte". Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

Voce: **58620**

CARTE DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE: NUMERO

La presente voce ha periodicità semestrale.

La voce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Va indicato il numero delle carte di debito in essere alla data di riferimento della segnalazione rilasciate dalla banca dichiarante, al netto delle carte che alla medesima data risultino per qualsiasi motivo disabilite. Per carte di debito si intendono le carte utilizzabili su A.T.M., P.O.S. o altro dispositivo, che determinano, di regola entro il giorno successivo all’effettuazione dell’operazione, l’addebito sul conto del titolare delle singole transazioni.

Vanno anche incluse le c.d. carte “virtuali” ⁽²⁾ nei casi in cui generino un nuovo rapporto contrattuale con il titolare ⁽³⁾. Pertanto le carte in circolazione emesse su supporto fisico già oggetto di segnalazione e per le quali venga anche previsto un utilizzo in forma smaterializzata, oppure che sono oggetto di smaterializzazione, vanno segnalate una sola volta.

Vanno comprese anche le carte che insieme alla funzione di debito assolvono ad altre funzioni (di credito, prepagate, di garanzia assegni).

È prevista la ripartizione per “tecnologia chip” e per “provincia controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale. Nella distinzione per “tecnologia chip”, le carte di debito “Microchip compliant” sono quelle compatibili con la tecnologia a microcircuito - standard EMV.

Viene inoltre prevista la ripartizione per “digitalizzazione”.

SOLO CIRCUITO NAZIONALE:

Numero delle carte di debito che possono essere utilizzate esclusivamente su circuiti nazionali.

02 UTILIZZABILI SOLO SU ATM

04 UTILIZZABILI SU ATM, POS O ALTRO DISPOSITIVO

CIRCUITO INTERNAZIONALE:

² Per carta “virtuale” si intende una carta di pagamento (credito/debito/moneta elettronica) smaterializzata e digitalizzata su supporti o *devices* quali ad esempio *smartphone* e *tablet*.

³ Ai fini dell’identificazione di un nuovo rapporto rileva l’attribuzione di un numero univoco (ad es. il PAN) abbinato alla carta. Non formano oggetto di rilevazione i c.d. Token eventualmente abbinati alle carte di pagamento.

Numero delle carte di debito che possono essere utilizzate esclusivamente su circuiti internazionali.

10 UTILIZZABILI SOLO SU ATM

12 UTILIZZABILI SU ATM, POS O ALTRO DISPOSITIVO

CIRCUITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE:

Vanno segnalate le carte di debito non comprese nelle precedenti sottovoci 02, 04, 10 e 12.

14 UTILIZZABILI SOLO SU ATM

16 UTILIZZABILI SU ATM POS O ALTRO DISPOSITIVO

Voce: **58622**

**CARTE DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE MULTIFUNZIONE:
NUMERO**

La presente voce ha periodicità semestrale e rappresenta un “di cui” della voce 58620.

È prevista la ripartizione per “digitalizzazione”.

Vanno ricomprese esclusivamente le carte di debito con funzioni combinate di addebito, contante e moneta elettronica.

Voce: **58625**

OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING)

La voce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, in Italia o all'estero.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Non vanno incluse nella presente voce le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente (ad es. i bonifici disposti mediante l'utilizzo di ATM per cui la carta di debito assume funzione esclusivamente identificativa vanno segnalati nelle sottovoci 58550.34 e 36).

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “localizzazione del dispositivo” e “settore di attività economica”. L'attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento mentre il settore di attività economica è riferito al possessore della carta. Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati “elettronicamente” e quelli avviati “non elettronicamente” (variabile “tipo inizializzazione”). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di debito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

Inoltre, limitatamente alle sottovoci 03, 07 10, 13 e da 12 a 19 è richiesta la ripartizione in base al settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code – (variabile “MCC”).

SU ATM DELL'AZIENDA (MODALITÀ NON A DISTANZA):

NUMERO:

- 01** PRELIEVI
- 03** ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

AMMONTARE:

- 05** PRELIEVI
- 07** ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

SU ATM DI ALTRI OPERATORI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

NUMERO:

- 09** PRELIEVI
- 10** ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

AMMONTARE:

- 11** PRELIEVI
- 13** ALTRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO

OPERAZIONI DI PAGAMENTO

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL'AZIENDA STESSA (MODALITÀ NON A DISTANZA):

- 12** NUMERO
- 14** AMMONTARE

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

- 16** NUMERO
- 18** AMMONTARE

OPERAZIONI DI PAGAMENTO SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58728.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici da segnalare nelle sottovoci relative a operazioni su POS, ATM o altro dispositivo.

- 17** NUMERO
- 19** AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO – CASH BACK

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash back (cfr. “Avvertenze Generali”, “Glossario”).

Il numero e l'importo dell'operazione di prelievo sono distinti dall'operazione di pagamento da segnalare nelle sottovoci 12, 14, 16 e 18.

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL'AZIENDA STESSA:

20 NUMERO

22 AMMONTARE

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:

24 NUMERO

26 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO – CASH IN SHOP

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash in shop back (cfr. “Avvertenze Generali”, “Glossario”).

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL'AZIENDA STESSA:

28 NUMERO

30 AMMONTARE

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:

32 NUMERO

34 AMMONTARE

Voce: **58630**

OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO PRESSO TERMINALI DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ACQUIRING)

La presente voce va segnalata con periodicità semestrale; riguarda l'attività svolta dalle banche in veste di "acquirer" ⁽⁴⁾ e pertanto va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di "acquiring" con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di debito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", "provincia di esecuzione dell'operazione" e per "Stato emittente". Per "localizzazione del dispositivo" e "provincia di esecuzione dell'operazione" si fa riferimento rispettivamente al Paese e alla provincia nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di debito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO PRESSO ESERCENTI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA SEGNALANTE:

Vanno segnalate esclusivamente le operazioni effettuate tramite l'utilizzo di POS o altri dispositivi fisici. È prevista la ripartizione per "settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code".

02 NUMERO

04 AMMONTARE

OPERAZIONI PRESSO ATM GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE:

PAGAMENTO

03 NUMERO

05 AMMONTARE

⁴ Si considera "acquirer" la banca che, sulla base di uno specifico contratto stipulato con esercizi commerciali (contratto di "acquiring"), è responsabile della raccolta e della gestione dei flussi informativi relativi alle transazioni effettuate, nonché di norma del trasferimento dei fondi a favore dell'esercente.

PRELIEVO

Non vanno incluse le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO (CASH BACK) GESTITI DALL'AZIENDA SEGNALANTE:

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash back (cfr. “Avvertenze Generali”, “Glossario”).

Il numero e l'importo dell'operazione di prelievo sono distinti dall'operazione di pagamento da segnalare nelle sottovoci 02 e 04.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO – CASH IN SHOP

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash in shop (cfr. “Avvertenze Generali”, “Glossario”).

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58632**

OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO SU RETE – MODALITÀ A DISTANZA (LATO ACQUIRING)

La presente voce va segnalata con periodicità semestrale; riguarda l'attività svolta dalle banche in veste di "acquirer". Per la definizione di "acquirer" si veda la voce 58630.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili presso esercizi commerciali da segnalare nella voce 58630.

È prevista la ripartizione per "Stato emittente", "localizzazione del dispositivo", "provincia di esecuzione dell'operazione" e per "settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code".

Per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente. Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Per i pagamenti mobile P2P la localizzazione del dispositivo e la provincia di esecuzione dell'operazione corrispondono rispettivamente allo Stato emittente e alla provincia di residenza del beneficiario.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di debito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58633**

MONETA ELETTRONICA IN CIRCOLAZIONE

Per moneta elettronica, si intende il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente.

Non formano oggetto di segnalazione gli strumenti rilasciati ad esercenti commerciali utilizzabili solo per ricevere pagamenti effettuati dalla clientela e per riversare tali fondi sui propri conti ⁽⁵⁾.

Va segnalato il numero degli strumenti in circolazione alla data di riferimento della segnalazione, con esclusione di quelle bloccate o disabilitate. Tra gli strumenti in circolazione vanno incluse anche le c.d. carte virtuali (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620). Vanno ricompresi gli strumenti non ricaricabili e quelli multifunzionali che assolvono altre funzioni (di debito, di credito, di garanzia assegni).

È prevista la classificazione per “digitalizzazione”.

Limitatamente alle voci 58633.02, 58633.20 e 58633.22 è prevista la ripartizione per “provincia controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

PER TIPOLOGIA:

02 NOMINATIVI

04 ANONIMI

PER TIPOLOGIA DI SUPPORTO:

09 SUPPORTO FISICO (CARTA)

16 NETWORK

Nel network il valore monetario è memorizzato sul server centrale (dotato del relativo software), accessibile dall'utente tramite codice di accesso senza l'impiego di una carta fisica (ad esempio “virtual card” o “scratch card”).

18 ALTRO

⁵ Gli strumenti in questione si riferiscono a dispositivi emessi a favore di esercenti commerciali al solo fine di consentire loro di ricevere i pagamenti relativi ai beni o servizi offerti. Tali dispositivi non consentono in alcun modo di attivare funzionalità di prelievo di contante o di pagamento.

Vanno inclusi in questa voce gli strumenti di moneta elettronica non considerati nelle precedenti sottovoci 09 e 16 (ad es. valore monetario memorizzato su PC utente, tablet, smartphone, etc.).

PER CARATTERISTICHE TECNICHE:

20 CARTA DI MONETA ELETTRONICA

Vanno indicate le carte emesse dall'ente segnalante e utilizzate dalla clientela come dispositivo di accesso a un valore monetario direttamente memorizzato sulla carta stessa.

22 CONTO DI MONETA ELETTRONICA

Vanno indicati i conti (anche ad accesso con carta) su cui è memorizzata moneta elettronica e in cui il saldo può essere utilizzato dal titolare del conto per effettuare pagamenti e trasferire fondi fra conti.

Voce: **58635**

MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI DELLA CLIENTELA DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ISSUING)

Per la definizione di “moneta elettronica” si veda la voce 58633.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce il numero e l'importo delle operazioni effettuate, in Italia e all'estero, con “moneta elettronica” emessa dall'azienda segnalante.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Non vanno incluse nella presente voce le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e per “localizzazione del dispositivo”.

L'attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati “elettronicamente” e quelli avviati “non elettronicamente” (variabile “tipo inizializzazione”). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di moneta elettronica (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO:

Per le sottovoci relative alle operazioni di pagamento è prevista l'ulteriore ripartizione per settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code – (variabile “MCC”).

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

02 NUMERO

06 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

07 NUMERO

08 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58738.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili presso esercizi commerciali da segnalare nelle sottovoci relative a operazioni presso esercizi commerciali o presso ATM.

10 NUMERO

14 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO:

PRESSO ATM:

18 NUMERO

22 AMMONTARE

PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO – CASH BACK:

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash back (cfr. “Avvertenze Generali”, “Glossario”).

Il numero e l’importo dell’operazione di prelievo sono distinti dall’operazione di pagamento da segnalare nelle sottovoci 02, 06, 10 e 14.

23 NUMERO

25 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO – CASH IN SHOP

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash in shop (cfr. “Avvertenze Generali”, “Glossario”).

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL’AZIENDA STESSA:

32 NUMERO

34 AMMONTARE

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:

36 NUMERO

38 AMMONTARE

OPERAZIONI TRA DIVERSI PRODOTTI DI MONETA ELETTRONICA:

26 NUMERO

30 AMMONTARE

Voce: **58640**

MONETA ELETTRONICA: UTILIZZI PRESSO TERMINALI GESTITI DALL’AZIENDA SEGNALANTE (LATO ACQUIRING)

Per la definizione di “moneta elettronica” si veda la voce 58633.

La presente voce ha periodicità semestrale; riguarda l’attività svolta dalle banche in veste di “acquirer”. Per la definizione di “acquirer” si veda la voce 58630.

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento, in Italia o all’estero.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, per “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “Stato emittente”.

Per “localizzazione del dispositivo” e “provincia di esecuzione dell’operazione”, nelle operazioni non a distanza, si fa riferimento rispettivamente al Paese e alla provincia nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese e alla provincia in cui è situato il punto vendita e si rimanda al Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Per “Stato emittente” si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l’intermediario emittente.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati “elettronicamente” e quelli avviati “non elettronicamente” (variabile “tipo inizializzazione”). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di moneta elettronica (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO:

PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SEGNALANTE

Vanno segnalate esclusivamente le operazioni effettuate tramite l’utilizzo di POS o altri dispositivi fisici. È prevista la ripartizione per “settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code”.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PRESSO ATM

Non vanno incluse le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente.

03 NUMERO

05 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO

PRESSO ATM:

Operazioni di prelievo di contante effettuate presso ATM gestiti dalla banca segnalante con “strumenti di moneta elettronica” propri e/o emessi da altri soggetti.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO– CASH BACK:

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash back (cfr. “Avvertenze Generali”, “Glossario”).

Il numero e l’importo dell’operazione di prelievo sono distinti dall’operazione di pagamento da segnalare nelle sottovoci 02 e 04.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

OPERAZIONI DI PRELIEVO – CASH IN SHOP

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash in shop (cfr. “Avvertenze Generali”, “Glossario”).

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58641**

OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA SU RETE – MODALITÀ A DISTANZA (LATO ACQUIRING)

La presente voce va segnalata con periodicità semestrale; riguarda l'attività svolta dalle banche in veste di "acquirer. Per la definizione di "acquirer" si veda la voce 58630.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili presso esercizi commerciali da segnalare nella voce 58640.

È prevista la ripartizione per "Stato emittente", "localizzazione del dispositivo", "provincia di esecuzione dell'operazione" e per "settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code".

Per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente, per "localizzazione del dispositivo" e "provincia di esecuzione dell'operazione" si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Per i pagamenti mobile P2P la localizzazione del dispositivo e la provincia di esecuzione dell'operazione corrispondono rispettivamente allo Stato emittente e alla provincia di residenza del beneficiario.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di moneta elettronica (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58645**

MONETA ELETTRONICA: EMISSIONE

Per la definizione di “moneta elettronica” si veda la voce 58633.

Numero e ammontare degli strumenti emessi nel periodo di riferimento (prima emissione) e delle successive operazioni di ricarica (operazioni che consentono il trasferimento di un valore elettronico da un emittente di moneta elettronica al titolare della carta con funzione di moneta elettronica).

Tra gli strumenti emessi nel periodo di riferimento vanno considerate anche le c.d. carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per “tipo terminale” e per “localizzazione del dispositivo”. È altresì richiesta la ripartizione per “Stato di controparte”, limitatamente alle sottovoci da 32 a 42 e per “Stato dell’ordinante” limitatamente alle sottovoci da 20 a 30. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”).

PRIMA EMISSIONE:

CARTA DI MONETA ELETTRONICA

20 NUMERO

22 AMMONTARE

CONTO DI MONETA ELETTRONICA

AD ACCESSO CON CARTA

24 NUMERO

26 AMMONTARE

ALTRO

28 NUMERO

30 AMMONTARE

SUCCESSIVE OPERAZIONI DI RICARICA:

CARTA DI MONETA ELETTRONICA

32 NUMERO

34 AMMONTARE

CONTO DI MONETA ELETTRONICA

AD ACCESSO CON CARTA

36 NUMERO

38 AMMONTARE

ALTRO

40 NUMERO

42 AMMONTARE

Voce: **58650**

MONETA ELETTRONICA: NUMERO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Per la definizione di “moneta elettronica” si veda la voce 58633.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero degli esercizi commerciali, tradizionali o “virtuali” (ossia operanti tramite Internet), per i quali l’azienda svolge funzioni di “acquirer” relativamente agli acquisti effettuati con “moneta elettronica”. Per la definizione di “acquirer” si veda la voce 58630.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”. L’attributo si riferisce alla sede legale dell’esercizio commerciale.

Per esercizi convenzionati attivi si intendono quelli che hanno originato almeno un’operazione nel periodo di riferimento.

ESERCIZI TRADIZIONALI

È prevista la ripartizione per “canale operativo”.

01 ATTIVI SENZA TERMINALE POS

Nella presente sottovoce vanno convenzionalmente inclusi anche gli esercizi convenzionati che utilizzano dispositivi/lettori o “app” diversi dal POS per l’inizializzazione del pagamento con carta virtuale (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

03 NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS

04 ATTIVI CON TERMINALE POS

05 NON ATTIVI CON TERMINALE POS

06 ESERCIZI VIRTUALI

Voce: **58660**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE

La presente voce ha periodicità semestrale; riguarda l'attività svolta dalle banche in veste di "acquirer" - per la definizione di "acquirer" si veda la voce 58630 - e pertanto va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di "acquiring" con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di credito proprie e/o emesse da altri soggetti. La presente voce non va invece segnalata dalle banche che, pur avendo negoziato i "voucher" di spesa, non hanno stipulato un contratto di "acquiring" con l'esercente stesso.

Formano oggetto di segnalazione il numero e l'ammontare delle operazioni effettuate presso gli esercizi convenzionati, basate su carte proprie o emesse da altri soggetti (residenti e non residenti).

Vanno segnalate esclusivamente le operazioni effettuate tramite l'utilizzo di POS o altri dispositivi fisici. Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", "provincia di esecuzione dell'operazione", "Stato emittente" e settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code – (variabile "MCC").

Per "localizzazione del dispositivo" e "provincia di esecuzione dell'operazione" si fa riferimento rispettivamente al Paese e alla provincia nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente.

OPERAZIONI GESTITE TRAMITE MEZZO ELETTRONICO:

Vanno segnalate le operazioni i cui dati sono acquisiti tramite mezzo elettronico.

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

DALLA BANCA SEGNALANTE:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

DA ALTRI SOGGETTI:

06 NUMERO

08 AMMONTARE

ALTRE OPERAZIONI:

Vanno segnalate le operazioni i cui dati sono acquisiti tramite mezzo non elettronico.

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

DALLA BANCA SEGNALANTE:

10 NUMERO

12 AMMONTARE

DA ALTRI SOGGETTI:

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58662**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO SU RETE - MODALITÀ A DISTANZA

La presente voce va segnalata con cadenza semestrale.

La presente voce riguarda l'attività svolta dalle banche in veste di "acquirer" - per la definizione di "acquirer" si veda la voce 58630 - e pertanto va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di "acquiring" con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di credito proprie e/o emesse da altri soggetti. La presente voce non va invece segnalata dalle banche che, pur avendo negoziato i "voucher" di spesa, non hanno stipulato un contratto di "acquiring" con l'esercente stesso.

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili presso esercizi commerciali da segnalare nella voce 58660.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "localizzazione del dispositivo", "provincia di esecuzione dell'operazione", "Stato emittente" e "settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code".

Per "localizzazione del dispositivo" e "provincia di esecuzione dell'operazione" si fa riferimento al Paese e alla provincia in cui è situato il punto vendita e si rimanda al Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Per i pagamenti mobile P2P la localizzazione del dispositivo e la provincia di esecuzione dell'operazione corrispondono rispettivamente allo Stato emittente e alla provincia di residenza del beneficiario.

Per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di credito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

24 NUMERO

26 AMMONTARE

Voce: **58664**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO PRESSO ATM DELLA BANCA SEGNALANTE

La presente voce ha periodicità semestrale

Formano oggetto di segnalazione il numero e l'ammontare delle operazioni effettuate presso gli ATM, basate su carte proprie o emesse da altri soggetti (residenti e non residenti). Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Non vanno incluse le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente.

È prevista la ripartizione per "provincia di esecuzione dell'operazione", "localizzazione del dispositivo" e "Stato emittente".

Per "provincia di esecuzione dell'operazione" e "localizzazione del dispositivo" si intende rispettivamente la provincia e il paese in cui è localizzata l'apparecchiatura, per "Stato emittente" si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l'intermediario emittente.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di credito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

20 NUMERO

22 AMMONTARE

Voce: **58680**

NUMERO DI CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE

La presente voce ha periodicità semestrale; va segnalata dalle sole banche che emettono proprie carte di credito. Pertanto tale voce non deve formare oggetto di rilevazione da parte delle banche che curano esclusivamente la distribuzione di carte di credito emesse da altri soggetti (ad esempio, nel caso di operazioni riferite a CartaSi, essendo quest'ultima emessa da Servizi Interbancari, le banche non sono tenute a rilevare la presente voce).

Numero di carte di credito in circolazione emesse dalla banca segnalante sia direttamente che per il tramite di altri soggetti. È prevista la ripartizione per “tipo carta”.

Vanno altresì incluse le c.d. carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

02 CO-BRANDED

Numero delle carte di credito emesse dalla banca segnalante in collaborazione con altri operatori offerenti beni o servizi.

06 ALTRE

Voce: **58685**

**NUMERO DI CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE:
RIPARTIZIONE PER FUNZIONI**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Vanno incluse anche le c.d. carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Ai fini dell’individuazione delle banche tenute a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

È prevista la ripartizione per “tipo carta” e per “tecnologia chip”. Per quest’ultima, le carte di credito “Microchip compliant” sono quelle compatibili con la tecnologia a microcircuito - standard EMV.

02 MONOFUNZIONALI

06 MULTIFUNZIONALI

Vanno comprese anche le carte che insieme alla funzione di credito assolvono ad altre funzioni (di debito, prepagate, di garanzia assegni).

Voce: **58695**

NUMERO DELLE POSIZIONI ATTIVE DELLE CARTE DI CREDITO

La presente voce ha periodicità annuale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a rilevare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero delle posizioni sulle quali è stata registrata almeno una operazione nell'anno.

Vanno incluse anche le c.d. carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "tipo carta".

CON REGOLAMENTO:

02 CON ADDEBITO IN CONTO

Numero delle posizioni regolate mediante l'addebito preautorizzato in conto corrente.

06 CON ALTRI STRUMENTI

Numero delle posizioni regolate mediante assegni bancari, circolari ecc..

CON MODALITÀ DI RIMBORSO:

Le carte che prevedano l'opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell'ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento.

10 IN UN'UNICA SOLUZIONE

14 CON RATEIZZAZIONE

CON LIMITE DI SPESA:

18 FINO A 1.500 EURO

22 SUPERIORE A 1.500 EURO

26 SENZA LIMITE DI SPESA

Voce: **58700**

ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO

La presente voce ha periodicità semestrale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce (escluse le sottovoci 58700.14, 58700.16, 58700.18 e 58700.20) si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce il numero e l'ammontare degli anticipi di contante ai possessori di carte di credito.

Non vanno incluse nella presente voce le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente

Vanno esclusi gli anticipi di contante derivanti da operazioni "cash back" e "cash in shop" segnalate nelle voci 58702 e 58703.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte" limitatamente alle sottovoci 10 e 12. L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario.

È altresì richiesta la "localizzazione del dispositivo" e lo schema di carte di pagamento (variabile "PCS"). Per "localizzazione del dispositivo" si fa riferimento al paese in cui è installata l'apparecchiatura o è situato lo sportello.

Viene inoltre prevista la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile "modalità di rimborso"). Le carte che prevedano l'opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell'ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento.

EROGATI DALLA BANCA SEGNALANTE PRESSO PROPRI SPORTELLI O TRAMITE ATM A:

È prevista la ripartizione per "tipo terminale" e per "provincia di esecuzione dell'operazione".

PORTATORI DI PROPRIA CARTA:

Anticipi concessi dalla banca segnalante a favore dei titolari di carte emesse dalla banca stessa. È prevista la ripartizione per "tipo carta".

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PORTATORI DI ALTRA CARTA:

La presente sottovoce va segnalata da ogni banca che effettui anticipi di contante ai portatori di carte emesse da altri soggetti (residenti e non residenti).

DI EMITTENTI NAZIONALI:

14 NUMERO

16 AMMONTARE

DI EMITTENTI ESTERI:

18 NUMERO

20 AMMONTARE

DA ALTRI INTERMEDIARI A:

PORTATORI DI CARTE EMESSE DALLA BANCA SEGNALANTE:

Anticipi a favore di possessori di carte di credito emesse dalla banca segnalante effettuati da altri soggetti. È prevista la ripartizione per “tipo carta”.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58702**

**ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO:
CASH BACK E CASH IN SHOP (LATO ISSUING)**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Non vanno incluse nella presente voce le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

È altresì richiesta la “localizzazione del dispositivo” e lo schema di carte di pagamento (variabile “PCS”). Per “localizzazione del dispositivo” si fa riferimento al Paese in cui è installata l’apparecchiatura.

Viene inoltre prevista la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile “modalità di rimborso”). Le carte che prevedano l’opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell’ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento.

CASH BACK

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash back (cfr. “Avvertenze Generali”, “Glossario).

Il numero e l’importo dell’operazione di anticipo contante sono distinti dall’operazione di pagamento da segnalare nelle sottovoci 58705.02 e 58705.04.

20 NUMERO

22 AMMONTARE

CASH IN SHOP

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash in shop (cfr. “Avvertenze Generali”, “Glossario).

24 NUMERO

26 AMMONTARE

Voce: **58703**

**ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO:
CASH BACK E CASH IN SHOP (LATO ACQUIRING)**

La presente voce ha periodicità semestrale.

È richiesta la ripartizione per “Stato emittente”, “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “localizzazione del dispositivo”. Per “Stato emittente” si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l’intermediario emittente, per “provincia di esecuzione dell’operazione” e “localizzazione del dispositivo” si fa riferimento al Paese in cui è installata l’apparecchiatura.

**PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO GESTITI DALL’AZIENDA
SEGNALANTE - CASH BACK:**

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash back (cfr. “Avvertenze Generali”, “Glossario).

Il numero e l’importo delle operazioni di anticipo di contante sono distinti dalle operazioni di pagamento da segnalare nelle voci 58660 e 58662.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

CASH IN SHOP

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash in shop (cfr. “Avvertenze Generali”, “Glossario”).

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58705**

OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

Figurano nella presente voce il numero e l'importo delle operazioni di pagamento, basate su carte di credito emesse dalla banca segnalante, effettuate, sia in Italia sia all'estero, dai titolari delle carte stesse.

Vanno incluse anche le operazioni effettuate con carte "virtuali" (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", per "localizzazione del dispositivo", per "tipo carta" e per settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code – (variabile "MCC"). L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati "elettronicamente" e quelli avviati "non elettronicamente" (variabile "tipo inizializzazione"). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di credito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

Operazioni effettuate sia in Italia sia all'estero.

Non vanno incluse le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente.

05 NUMERO

07 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58727.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

Voce: **52222**

**OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI
CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALANTE: MODALITÀ DI
TRATTAMENTO**

Numero ed importo delle operazioni di cui alle voci 58660 e 58662 distinte per modalità di trattamento.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58660.

CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO "ON LINE"

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

DALL'ENTE SEGNALANTE:

02 NUMERO

04 IMPORTO

DA ALTRI ENTI:

06 NUMERO

08 IMPORTO

ALTRE

Per tali operazioni è richiesta la specifica della causale del trattamento (interruzione di collegamento, trattamento cartaceo o altro).

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

DALL'ENTE SEGNALANTE:

10 NUMERO

12 IMPORTO

DA ALTRI ENTI:

14 NUMERO

16 IMPORTO

Voce: **58723**

MONETA ELETTRONICA: NUMERO APPARECCHIATURE

Per la definizione di “moneta elettronica” si veda la voce 58633.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero di terminali di pertinenza della banca segnalante che consentono l’effettuazione di transazioni ai titolari di carte con funzione di moneta elettronica (ad es. trasferimenti del valore elettronico dal saldo del titolare di moneta elettronica al saldo di un commerciante o di un altro beneficiario, loading/unloading della provvista).

Vanno escluse le apparecchiature virtuali.

È prevista la ripartizione per “provincia di sportello”, “localizzazione del dispositivo” e “tipo funzione”. La distribuzione territoriale (“provincia di sportello” e “localizzazione del dispositivo”) va riferita alla provincia e allo Stato di installazione dell’apparecchiatura utilizzata dal cliente nel colloquio con l’intermediario segnalante.

02 AD USO ESCLUSIVO DI MONETA ELETTRONICA

04 AD USO NON ESCLUSIVO DI MONETA ELETTRONICA

Voce: **58724**

BONIFICI EFFETTUATI SULLA BASE DI DISPOSIZIONI SINGOLE

La voce rappresenta un di cui della voce 58550.

Vanno rilevati nella presente voce i bonifici avviati elettronicamente e disposti singolarmente dal pagatore.

La quota di operazioni relativa al servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI) deve essere segnalata in qualità di banca “passiva”.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e per “provincia di esecuzione dell’operazione”. Per lo “Stato di controparte” il riferimento è la banca presso cui è acceso il conto del beneficiario, per “provincia di esecuzione dell’operazione” il riferimento è alla provincia dello sportello presso cui il cliente della banca segnalante che dispone il bonifico detiene il conto. Per i conti online, la provincia si riferisce alla residenza del cliente.

ON-LINE

E-COMMERCE:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

ALTRO

06 NUMERO

08 AMMONTARE

TRAMITE ATM

10 NUMERO

12 AMMONTARE

TRAMITE MOBILE

Vanno segnalati i pagamenti per i quali i dati di pagamento e le istruzioni di pagamento sono trasmessi e/o confermati tramite comunicazione mobile e tecnologie di trasmissione dei dati attraverso un dispositivo mobile. Tale categoria include portafogli digitali (c.d. “*digital wallet*”) e altre soluzioni di pagamento mobile utilizzati per disporre operazioni P2P (person-to-person, tra privati) e/o C2B (consumer-to-business, tra consumatori e imprese). Vanno inclusi esclusivamente i trasferimenti in cui non viene utilizzato uno “schema di pagamento” con carta.

P2P

14 NUMERO

16 AMMONTARE

C2B

18 NUMERO

20 AMMONTARE

ALTRO

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58726**

**BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA: RIPARTIZIONE
PER SCHEMA DI ADDEBITO E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE
– AMBITO DIVERSO DAL CBI**

Cfr. voce 58550.

Non va inclusa nella presente voce la quota di operazioni relativa al servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI) da segnalare nella voce 58718.

Per i bonifici disposti tramite MO/TO (operazioni avviate non elettronicamente) nonché per i casi non soggetti ai requisiti indicati nella PSD2 per la Strong Customer Authentication, andrà utilizzato il valore “Non applicabile” per l’attributo informativo “non-SCA”.

È prevista la ripartizione per schema di bonifico SEPA, SEPA istantaneo e non SEPA (Variabile “Schema di addebito”) nonché per “Stato di controparte”. Per lo “Stato di controparte” il riferimento è la banca presso cui è acceso il conto del beneficiario.

Le sottovoci da 06 a 28 sono ripartite tra bonifici disposti da prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento (Payment initiation service provider, PISP) e bonifici non disposti da PISP (variabile “PISP”). Per la definizione di PISP si rimanda al “Glossario”.

I bonifici effettuati tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 10, 12, 18, 20, 26 e 28 sono ulteriormente ripartiti in base alle ragioni per cui si è utilizzata l’autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”)

CON MODALITÀ TRADIZIONALI:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:

SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

INTERNET:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

26 NUMERO

28 AMMONTARE

Voce: **58718**

**BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA: RIPARTIZIONE
PER SCHEMA DI ADDEBITO E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE
– AMBITO CBI**

Cfr. voce 58550.

Rientrano nella presente voce esclusivamente le operazioni relative al servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI) nelle quali la banca opera in qualità di banca “proponente” o “attiva”.

Per i bonifici disposti tramite MO/TO (operazioni avviate non elettronicamente) nonché per i casi non soggetti ai requisiti indicati nella PSD2 per la Strong Customer Authentication, andrà utilizzato il valore “Non applicabile” per l’attributo informativo “non-SCA”.

È prevista la ripartizione per schema di bonifico SEPA, SEPA istantaneo e non SEPA (Variabile “Schema di addebito”) nonché per “Stato di controparte”. Per lo “Stato di controparte” il riferimento è la banca presso cui è acceso il conto del beneficiario.

Le sottovoci da 06 a 28 sono ripartite tra bonifici disposti da prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento (Payment initiation service provider, PISP) e bonifici non disposti da PISP (variabile “PISP”). Per la definizione di PISP si rimanda al “Glossario”.

I bonifici effettuati tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 10, 12, 18, 20, 26 e 28 sono ulteriormente ripartiti in base alle ragioni per cui si è utilizzata l’autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”)

CON MODALITÀ TRADIZIONALI:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:

SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

INTERNET:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

26 NUMERO

28 AMMONTARE

Voce: **58727**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI CREDITO: MOBILE E POS (LATO ISSUING)

La presente voce rappresenta un “di cui” della voce 58705.

Formano oggetto di rilevazione il numero e l’importo delle operazioni basate su carte di credito avviate elettronicamente tramite soluzione mobile e POS.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e “localizzazione del dispositivo”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Fanno eccezione le sottovoci 02 e 04 per cui la localizzazione del dispositivo coincide con lo Stato di controparte ovvero l’acquirer.

È altresì, prevista per le sottovoci 10 e 12, la ripartizione per “tecnologia”.

SOLUZIONE MOBILE (A DISTANZA)

Vanno segnalati i pagamenti per i quali i dati di pagamento e le istruzioni di pagamento sono trasmessi e/o confermati tramite comunicazione mobile e tecnologie di trasmissione dei dati attraverso un dispositivo mobile. Tale categoria include portafogli digitali (c.d. “digital wallet”) e altre soluzioni di pagamento mobile utilizzati per disporre operazioni P2P (person-to-person, tra privati) e/o C2B (consumer-to-business, tra consumatori e imprese). Vanno inclusi esclusivamente i trasferimenti in cui viene utilizzato uno “schema di pagamento” con carta e quindi si riduce il plafond della carta stessa.

P2P MOBILE

02 NUMERO

04 IMPORTO

ALTRO

06 NUMERO

08 IMPORTO

POS (NON A DISTANZA)

CON MODALITÀ CONTACTLESS

10 NUMERO

12 IMPORTO

ALTRE

14 NUMERO

16 IMPORTO

Voce: **58728**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI DEBITO: MOBILE E POS (LATO ISSUING)

La presente voce rappresenta un “di cui” della voce 58625.

Formano oggetto di rilevazione il numero e l’importo delle operazioni basate su carte di debito avviate elettronicamente tramite soluzione mobile e POS.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e “localizzazione del dispositivo”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Fanno eccezione le sottovoci 02 e 04 per cui la localizzazione del dispositivo coincide con lo Stato di controparte ovvero l’acquirer.

È altresì prevista, per le sottovoci 10 e 12, la ripartizione per “tecnologia”.

SOLUZIONE MOBILE (A DISTANZA)

Vanno segnalati i pagamenti per i quali i dati di pagamento e le istruzioni di pagamento sono trasmessi e/o confermati tramite comunicazione mobile e tecnologie di trasmissione dei dati attraverso un dispositivo mobile. Tale categoria include portafogli digitali (c.d. “digital wallet”) e altre soluzioni di pagamento mobile utilizzati per disporre operazioni P2P (person-to-person, tra privati) e/o C2B (consumer-to-business, tra consumatori e imprese). Vanno inclusi esclusivamente i trasferimenti in cui viene utilizzato uno “schema di pagamento” con carta e quindi si riduce il plafond della carta stessa.

P2P MOBILE

02 NUMERO

04 IMPORTO

ALTRO

06 NUMERO

08 IMPORTO

POS (NON A DISTANZA)

CON MODALITÀ CONTACTLESS

10 NUMERO

12 IMPORTO

ALTRE

14 NUMERO

16 IMPORTO

Voce: **58729**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI CREDITO: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING)

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

Formano oggetto di rilevazione il numero e l'importo delle operazioni basate su carte di credito avviate elettronicamente e oggetto di procedura di verifica dell'identità dell'utente dei servizi di pagamento o di validità dell'uso di uno specifico strumento di pagamento, compreso l'uso delle credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", "localizzazione del dispositivo" e per schema di carte di pagamento (variabile "PCS"). L'attributo "Stato di controparte" si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi ("acquirer") che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per "localizzazione del dispositivo" nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È prevista inoltre la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile "modalità di rimborso"). Le carte che prevedano l'opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell'ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l'autenticazione non-SCA (variabile "non-SCA").

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58727.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58731**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI CREDITO: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)

Per la definizione di acquirer si veda la voce 58630.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Formano oggetto di rilevazione il numero e l’importo delle operazioni basate su carte di credito avviate elettronicamente e oggetto di procedura di verifica dell’identità dell’utente dei servizi di pagamento o di validità dell’uso di uno specifico strumento di pagamento, compreso l’uso delle credenziali di sicurezza personalizzate dell’utente.

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, per “Stato emittente” e per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”).

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È prevista inoltre la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile “modalità di rimborso”). Le carte che prevedano l’opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell’ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l’autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”).

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58662.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58732**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI DEBITO: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING)

La voce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, in Italia o all'estero.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Formano oggetto di rilevazione il numero e l'importo delle operazioni basate su carte di debito avviate elettronicamente e oggetto di procedura di verifica dell'identità dell'utente dei servizi di pagamento o di validità dell'uso di uno specifico strumento di pagamento, compreso l'uso delle credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente.

Non vanno incluse nella presente voce le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente (ad es. i bonifici disposti mediante l'utilizzo di ATM per cui la carta di debito assume funzione esclusivamente identificativa vanno segnalati nelle sottovoci 58550.34 e 36).

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “localizzazione del dispositivo” e per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”).

L'attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l'autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”).

SU ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58728.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite su POS, su ATM o su altro dispositivo da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58733**

OPERAZIONI DI PRELIEVO CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE: RIPARTIZIONE PER SCHEMA (LATO ISSUING)

La voce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

La voce rappresenta un “di cui” della voce 58625.

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, in Italia o all'estero.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, per “localizzazione del dispositivo” e per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”). L'attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per “localizzazione del dispositivo” si fa riferimento al paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura.

SU ATM DELL'AZIENDA:

02 NUMERO

04 AMMONTARE:

SU ATM DI ALTRI OPERATORI:

06 NUMERO:

08 AMMONTARE:

CASH BACK

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash back (cfr. “Avvertenze Generali”, “Glossario”).

Il numero e l'importo dell'operazione di prelievo sono distinti dall'operazione di pagamento da segnalare nelle sottovoci 58625.12, 58625.14, 58625.16 e 58625.18.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

CASH IN SHOP

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash in shop (cfr. “Avvertenze Generali”, “Glossario”).

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58734**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI DEBITO: RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)

Per la definizione di acquirer si veda la voce 58630.

La presente voce ha periodicità semestrale

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

Formano oggetto di rilevazione il numero e l’importo delle operazioni basate su carte di debito avviate elettronicamente e oggetto di procedura di verifica dell’identità dell’utente dei servizi di pagamento o di validità dell’uso di uno specifico strumento di pagamento, compreso l’uso delle credenziali di sicurezza personalizzate dell’utente.

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, per “Stato emittente” e per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”).

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Per “Stato emittente” si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l’intermediario emittente.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l’autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”).

PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ATM GESTITI DALL’AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58632.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58736**

**OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA:
RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI
AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING)**

Per la definizione di “moneta elettronica” si veda la voce 58633.

Formano oggetto di rilevazione nella presente sottovoce il numero e l’importo delle operazioni effettuate, in Italia e all’estero, con “moneta elettronica” emessa dall’azienda segnalante.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, per “localizzazione del dispositivo” e per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”).

L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l’autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”).

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58738.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58738**

OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA: SOLUZIONE DI PAGAMENTO (LATO ISSUING)

Per la definizione di “moneta elettronica” si veda la voce 58633.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce il numero e l'importo delle operazioni effettuate, in Italia e all'estero, con “moneta elettronica” emessa dall'azienda segnalante.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per “tipo inicializzazione”, “Stato di controparte” e “localizzazione del dispositivo”. L'attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Fanno eccezione le sottovoci 10 e 12 per cui la localizzazione del dispositivo coincide con lo Stato di controparte ovvero l'acquirer.

Per le sottovoci da 02 a 08, 18 e 20 viene richiesta la ripartizione per “canale dispositivo”.

Viene inoltre richiesta, per le sottovoci da 02 a 08 e da 18 a 20, la distinzione tra operazioni effettuate in modalità “*contactless*” e non (variabile “*contactless*”) e limitatamente alle operazioni *contactless*, la ripartizione per “tecnologia” (valorizzare “non applicabile” negli altri casi).

CARTA DI MONETA ELETTRONICA (MODALITÀ A DISTANZA E NON A DISTANZA)

Cfr. sottovoce 58633. 20.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CONTO DI MONETA ELETTRONICA (MODALITÀ A DISTANZA E NON A DISTANZA)

Cfr. sottovoce 58633. 22.

AD ACCESSO CON CARTA

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SOLUZIONE MOBILE (MODALITÀ A DISTANZA)

Vanno segnalati i pagamenti per i quali i dati di pagamento e le istruzioni di pagamento sono trasmessi e/o confermati tramite comunicazione mobile e tecnologie di trasmissione dei dati attraverso un dispositivo mobile. Tale categoria include portafogli digitali (c.d. “digital wallet”) e altre soluzioni di pagamento mobile utilizzati per disporre operazioni P2P (person-to-person, tra privati) e/o C2B (consumer-to-business, tra consumatori e imprese). Nel caso di carte prepagate, vanno inclusi esclusivamente i trasferimenti in cui viene utilizzato uno “schema di pagamento” con carta.

P2P

10 NUMERO

12 AMMONTARE

ALTRO

14 NUMERO

16 AMMONTARE

ALTRO (MODALITÀ A DISTANZA E NON A DISTANZA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

Voce: **58739**

OPERAZIONI DI PRELIEVO DI CONTANTE CON MONETA ELETTRONICA: RIPARTIZIONE PER SCHEMA (LATO ISSUING)

Per la definizione di “moneta elettronica” si veda la voce 58633.

La presente voce rappresenta un “di cui” della voce 58635.

Formano oggetto di rilevazione nella presente sottovoce il numero e l’importo delle operazioni di prelievo effettuate, in Italia e all’estero, con “moneta elettronica” emessa dall’azienda segnalante.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, per “localizzazione del dispositivo” e per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”). L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per “localizzazione del dispositivo” si fa riferimento al paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura.

PRESSO ATM:

18 NUMERO

22 AMMONTARE

PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO – CASH BACK:

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash back (cfr. “Avvertenze Generali”, “Glossario”).

Il numero e l’importo dell’operazione di prelievo sono distinti dall’operazione di pagamento da segnalare nelle sottovoci 58635.02, 58635.06, 58635.10 e 58635.14.

23 NUMERO

25 AMMONTARE

CASH IN SHOP

Formano oggetto di rilevazione le operazioni di cash in shop (cfr. “Avvertenze Generali”, “Glossario”).

32 NUMERO

34 AMMONTARE

Voce: **58743**

**OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA:
RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI
AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)**

Per la definizione di “moneta elettronica” si veda la voce 58633.

La presente voce ha periodicità semestrale; riguarda l’attività svolta dalle banche in veste di “acquirer”. Per la definizione di “acquirer” si veda la voce 58630.

Vanno prese in considerazione tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento, in Italia o all’estero.

Vanno altresì incluse le operazioni effettuate con carte “virtuali” (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, per “Stato emittente” e per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”).

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l’autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”).

**PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SEGNALANTE
(MODALITÀ NON A DISTANZA):**

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58641.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58744**

PRELIEVO DI CONTANTE SENZA UTILIZZO DELLA CARTA (LATO ISSUING)

Formano oggetto di rilevazione i prelievi effettuati presso esercizi commerciali e ATM che non prevedono l'utilizzo di una carta di pagamento fisica o virtuale.

Nella presente voce vanno incluse le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente ovvero utilizzando specifiche app che prevedano l'addebito diretto sul conto del cliente.

La presente voce va segnalata dalla banca presso la quale il cliente che richiede il prelievo detiene il conto. È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", "provincia di esecuzione dell'operazione", "localizzazione del dispositivo" e "modalità di identificazione". Lo Stato di controparte si riferisce, per le sottovoci da 02 a 08, al Paese del PSP che convenziona l'esercente e per le sottovoci da 10 a 12 al Paese del PSP che consente il prelievo; la provincia di esecuzione si riferisce alla provincia presso la quale viene effettuata l'operazione.

SU POS O SU ALTRI DISPOSITIVI

CASH IN SHOP

Vanno rilevati esclusivamente i prelievi effettuati presso esercizi commerciali senza l'utilizzo di una carta di pagamento non collegati ad alcuna operazione di pagamento.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CASH BACK

Vanno rilevati i prelievi effettuati presso esercizi commerciali senza l'utilizzo di una carta di pagamento, nel contesto di una operazione di cash back (cfr. "Avvertenze Generali", "Glossario").

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SU ATM

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58741**

PRELIEVO DI CONTANTE SENZA UTILIZZO DELLA CARTA (LATO ACQUIRING)

Formano oggetto di rilevazione i prelievi effettuati presso esercizi commerciali e ATM che non prevedono l'utilizzo di una carta di pagamento fisica o virtuale.

Nella presente voce vanno incluse le operazioni in cui la carta viene utilizzata esclusivamente come mezzo di identificazione del cliente ovvero utilizzando specifiche app che prevedano l'addebito diretto sul conto del cliente.

La presente voce va segnalata dalla banca che svolge l'attività in veste di "acquirer". È prevista la ripartizione per "Stato di controparte", "provincia di esecuzione dell'operazione", "localizzazione del dispositivo" e "modalità di identificazione". Lo Stato di controparte si riferisce al Paese del PSP presso cui il cliente che effettua il prelievo detiene il conto; la provincia di esecuzione si riferisce alla provincia presso la quale viene effettuata l'operazione.

SU POS O SU ALTRI DISPOSITIVI

CASH IN SHOP

Vanno rilevati esclusivamente i prelievi effettuati presso esercizi commerciali senza l'utilizzo di una carta di pagamento non collegati ad alcuna operazione di pagamento.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CASH BACK

Vanno rilevati i prelievi effettuati presso esercizi commerciali senza l'utilizzo di una carta di pagamento, nel contesto di una operazione di cash back (cfr. "Avvertenze Generali", "Glossario").

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SU ATM

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58746**

SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO

Nella presente voce vanno inclusi esclusivamente i servizi di disposizione di ordini di pagamento in cui l'azienda segnalante opera come prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento (PISP).

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e “canale dispositivo”. La variabile “Stato di controparte” va riferita al paese del prestatore di servizi di pagamento presso cui il conto da cui il bonifico viene disposto è radicato.

BONIFICI:

Per la definizione di “bonifico” si veda la voce 58550.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

ALTRO:

Vanno inclusi i servizi di disposizione di ordini di pagamento che prevedono uno strumento di pagamento diverso dal bonifico da segnalare nelle sottovoci da 02 a 08 (ad esempio un'operazione con carta).

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58747**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA

Cfr. voce 58550

La presente voce ha periodicità semestrale

Figurano nella presente voce il numero e l'ammontare delle operazioni per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell'operazione” e per “modalità di avvio”. Per lo “Stato di controparte” il riferimento è la banca presso cui è acceso il conto del beneficiario, per “provincia di esecuzione dell'operazione” il riferimento è alla provincia dello sportello presso cui il cliente detiene il conto. Per i conti online, la provincia si riferisce alla residenza del cliente.

Limitatamente alle sottovoci 58747.42 e 58747.44 è prevista la ripartizione per “Tipo inizializzazione”.

CON MODALITÀ TRADIZIONALI:

02 NUMERO

12 AMMONTARE

CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:

SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:

34 NUMERO

36 AMMONTARE

COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):

42 NUMERO

44 AMMONTARE

INTERNET:

50 NUMERO

52 AMMONTARE

Voce: **58748**

**UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI EFFETTUATI SULLA BASE
DI DISPOSIZIONI SINGOLE**

Cfr. voce 58724.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Figurano nella presente voce il numero e l'ammontare delle operazioni per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e per “provincia di esecuzione dell'operazione”. Per lo “Stato di controparte” il riferimento è la banca presso cui è acceso il conto del beneficiario, per “provincia di esecuzione dell'operazione” il riferimento è alla provincia dello sportello presso cui il cliente della banca segnalante che dispone il bonifico detiene il conto. Per i conti online, la provincia si riferisce alla residenza del cliente.

ON-LINE

E-COMMERCE:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

ALTRO

06 NUMERO

08 AMMONTARE

TRAMITE ATM

10 NUMERO

12 AMMONTARE

TRAMITE MOBILE

Vanno inclusi esclusivamente i trasferimenti in cui non viene utilizzato uno “schema di pagamento” con carta e quindi non si riduce il plafond della carta stessa.

P2P

14 NUMERO

16 AMMONTARE

ALTRO

18 NUMERO

20 AMMONTARE

Voce: **58749**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA - RIPARTIZIONE PER SCHEMA DI ADDEBITO E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE – AMBITO DIVERSO DAL CBI

Cfr. voce 58726.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Non va inclusa nella presente voce la quota di operazioni relativa al servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI) da segnalare nella voce 58719.

Per gli utilizzi fraudolenti di bonifici disposti tramite MO/TO (operazioni avviate non elettronicamente) nonché per i casi non soggetti ai requisiti indicati nella PSD2 per la Strong Customer Authentication, andrà utilizzato il valore “Non applicabile” per l’attributo informativo “non-SCA”.

È prevista la ripartizione per schema di bonifico SEPA, SEPA istantaneo e non SEPA (Variabile “Schema di addebito”), per “Stato di controparte” nonché per “causale frode”. Per lo “Stato di controparte” il riferimento è la banca presso cui è acceso il conto del beneficiario.

Le sottovoci da 6 a 28 sono ripartite tra bonifici disposti da prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento (Payment initiation service provider, PISP) e bonifici non disposti da PISP (variabile “PISP”). Per la definizione di PISP si rimanda al “Glossario”.

I bonifici effettuati tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 10, 12, 18, 20, 26 e 28 sono ulteriormente ripartiti in base alle ragioni per cui si è utilizzata l’autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”)

CON MODALITÀ TRADIZIONALI:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:

SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

INTERNET:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

26 NUMERO

28 AMMONTARE

Voce: **58719**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: BONIFICI DISPOSTI DA PROPRIA CLIENTELA - RIPARTIZIONE PER SCHEMA DI ADDEBITO E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE – AMBITO CBI

Cfr. voce 58718.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Rientrano nella presente voce esclusivamente le frodi su operazioni relative al servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI) nelle quali la banca opera in qualità di banca “proponente” o “attiva”.

Per gli utilizzi fraudolenti di bonifici disposti tramite MO/TO (operazioni avviate non elettronicamente) nonché per i casi non soggetti ai requisiti indicati nella PSD2 per la Strong Customer Authentication, andrà utilizzato il valore “Non applicabile” per l’attributo informativo “non-SCA”.

È prevista la ripartizione per schema di bonifico SEPA, SEPA istantaneo e non SEPA (Variabile “Schema di addebito”), per “Stato di controparte” nonché per “causale frode”. Per lo “Stato di controparte” il riferimento è la banca presso cui è acceso il conto del beneficiario.

I bonifici effettuati tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 10, 12, 18, 20, 26 e 28 sono ulteriormente ripartiti in base alle ragioni per cui si è utilizzata l’autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”)

CON MODALITÀ TRADIZIONALI:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CON MODALITÀ AUTOMATIZZATE:

SUPPORTI MAGNETICI E A.T.M.:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

COLLEGAMENTI TELEMATICI O TELEFONICI (DIVERSI DA INTERNET):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

INTERNET:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

26 NUMERO

28 AMMONTARE

Voce: **58792**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA DELLA CLIENTELA DELL'AZIENDA SEGNALANTE (LATO ISSUING)

Cfr. voce 58635.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Figurano nella presente voce il numero e l'ammontare delle operazioni per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e per “localizzazione del dispositivo”.

L'attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l'apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati “elettronicamente” e quelli avviati “non elettronicamente” (variabile “tipo inizializzazione”). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di moneta elettronica (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

02 NUMERO

06 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

07 NUMERO

08 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58738.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili presso esercizi commerciali da segnalare nelle sottovoci relative a operazioni presso esercizi commerciali o presso ATM.

10 NUMERO

14 AMMONTARE

OPERAZIONI TRA DIVERSI PRODOTTI DI MONETA ELETTRONICA:

26 NUMERO

30 AMMONTARE

Voce: **58751**

**ONERI PER UTILIZZI FRAUDOLENTI: PERDITE SULLE
TRANSAZIONI**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Va indicato nella presente voce l'ammontare delle perdite subite dal prestatore di servizi di pagamento segnalante, dall'utente dei suoi servizi di pagamento o da altri (variabile "portatore di responsabilità").

Le perdite dovute a frodi vanno segnalate nel periodo in cui sono registrate nei libri contabili e non devono tener conto dei rimborsi effettuati dagli enti assicurativi.

02 BONIFICI

Per la quota di bonifici relativa al servizio di Corporate Banking Interbancario (CBI), la segnalazione è in capo alla banca "passiva".

**04 ACCREDITI SUI CONTI A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO
PREAUTORIZZATE**

06 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO ISSUING)

**08 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO
ACQUIRING)**

10 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO (LATO ISSUING)

12 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO (LATO ACQUIRING)

14 ANTICIPI DI CONTANTE CON CARTE DI CREDITO (LATO ISSUING)

16 OPERAZIONI DI PRELIEVO CON CARTE DI DEBITO (LATO ISSUING)

**18 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA (LATO
ISSUING)**

**20 OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA (LATO
ACQUIRING)**

**22 OPERAZIONI DI PRELIEVO SENZA UTILIZZO DELLA CARTA (LATO
ISSUING)**

24 OPERAZIONI DI PRELIEVO CON MONETA ELETTRONICA (LATO ISSUING)

Voce: **58752**

**UTILIZZI FRAUDOLENTI: ACCREDITI SUI CONTI A FRONTE DI
DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE**

Cfr. 58567.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, per “modalità di avvio” e per “provincia di esecuzione dell’operazione”. Per lo “Stato di controparte” il riferimento è la banca presso cui è acceso il conto del debitore. Per “provincia di esecuzione dell’operazione” il riferimento alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

È inoltre richiesta la ripartizione tra accreditati con mandato elettronico e accreditati senza mandato elettronico (variabile “Modalità consenso”), per “schema di addebito” e per “causale frode”.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

Voce: **58753**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO (LATO ISSUING)

Cfr. voce 58625.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “localizzazione del dispositivo” e per “tipo inizializzazione”.

SU ATM DELL’AZIENDA (MODALITÀ NON A DISTANZA):

03 NUMERO:

07 AMMONTARE:

SU ATM DI ALTRI OPERATORI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

10 NUMERO:

13 AMMONTARE:

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL’AZIENDA STESSA (MODALITÀ NON A DISTANZA):

12 NUMERO

14 AMMONTARE

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

16 NUMERO

18 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58728.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite su POS, su ATM o su altro dispositivo da segnalare nelle specifiche sottovoci.

17 NUMERO

19 AMMONTARE

Voce: **58754**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO (LATO ACQUIRING)

Cfr voce 58630 e 58632.

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “Stato emittente”. Per “localizzazione del dispositivo” e “provincia di esecuzione dell’operazione”, nelle operazioni non a distanza, si fa riferimento rispettivamente al Paese e alla provincia nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese e alla provincia in cui è situato il punto vendita e si rimanda al Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati “elettronicamente” e quelli avviati “non elettronicamente” (variabile “tipo inizializzazione”). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di debito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

PRESSO ESERCENTI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PRESSO ATM GESTITI DALL’AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

03 NUMERO

05 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA)

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo e la provincia di esecuzione dell’operazione nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58632.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58756**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO ISSUING)

Cfr. voce 58705.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e per “localizzazione del dispositivo”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È prevista inoltre la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile “modalità di rimborso”).

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati “elettronicamente” e quelli avviati “non elettronicamente” (variabile “tipo inizializzazione”). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di credito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

05 NUMERO

07 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58727.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

Voce: **58757**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON CARTE DI CREDITO (LATO ACQUIRING)

Cfr. voci 58660, 58662 e 58664.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “Stato emittente”. Per “localizzazione del dispositivo” e “provincia di esecuzione dell’operazione”, nelle operazioni non a distanza, si fa riferimento rispettivamente al Paese e alla provincia nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese e alla provincia in cui è situato il punto vendita e si rimanda al Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È prevista inoltre la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile “modalità di rimborso”).

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati “elettronicamente” e quelli avviati “non elettronicamente” (variabile “tipo inizializzazione”). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di credito (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

OPERAZIONI PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

DALLA BANCA SEGNALANTE:

28 NUMERO

30 AMMONTARE

DA ALTRI SOGGETTI:

32 NUMERO

34 AMMONTARE

PRESSO ATM DELLA BANCA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

20 NUMERO

22 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione e la provincia di esecuzione dell'operazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58662.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

24 NUMERO

26 AMMONTARE

Voce: **58758**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI CREDITO - MOBILE E POS (LATO ISSUING)

La presente voce rappresenta un “di cui” della voce 58756.

La presente voce ha periodicità semestrale

Formano oggetto di rilevazione il numero e l’importo delle operazioni basate su carte di credito avviate elettronicamente tramite soluzione mobile e POS.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e “localizzazione del dispositivo”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Fanno eccezione le sottovoci 02 e 04 per cui la localizzazione del dispositivo coincide con lo Stato di controparte ovvero l’acquirer.

È altresì prevista, per le sottovoci 10 e 12, la ripartizione per “tecnologia”.

SOLUZIONE MOBILE (A DISTANZA)

Vanno segnalati i pagamenti per i quali i dati di pagamento e le istruzioni di pagamento sono trasmessi e/o confermati tramite comunicazione mobile e tecnologie di trasmissione dei dati attraverso un dispositivo mobile. Tale categoria include portafogli digitali (c.d. “digital wallet”) e altre soluzioni di pagamento mobile utilizzati per disporre operazioni P2P (person-to-person, tra privati) e/o C2B (consumer-to-business, tra consumatori e imprese). Vanno inclusi esclusivamente i trasferimenti in cui viene utilizzato uno “schema di pagamento” con carta e quindi si riduce il plafond della carta stessa .

P2P MOBILE

02 NUMERO

04 IMPORTO

ALTRO

06 NUMERO

08 IMPORTO

POS (NON A DISTANZA)

CON MODALITÀ CONTACTLESS

10 NUMERO

12 IMPORTO

CON ALTRE MODALITÀ

14 NUMERO

16 IMPORTO

Voce: **58759**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO ESEGUITE CON CARTE DI DEBITO - MOBILE E POS (LATO ISSUING)

La presente voce rappresenta un “di cui” della voce 58753.

La presente voce ha periodicità semestrale

Formano oggetto di rilevazione il numero e l’importo delle operazioni basate su carte di debito avviate elettronicamente tramite soluzione mobile e POS.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e “localizzazione del dispositivo”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Fanno eccezione le sottovoci 02 e 04 per cui la localizzazione del dispositivo coincide con lo Stato di controparte ovvero l’acquirer.

È altresì prevista, per le sottovoci 10 e 12, la ripartizione per “tecnologia”.

SOLUZIONE MOBILE (A DISTANZA)

Vanno segnalati i pagamenti per i quali i dati di pagamento e le istruzioni di pagamento sono trasmessi e/o confermati tramite comunicazione mobile e tecnologie di trasmissione dei dati attraverso un dispositivo mobile. Tale categoria include portafogli digitali (c.d. “digital wallet”) e altre soluzioni di pagamento mobile utilizzati per disporre operazioni P2P (person-to-person, tra privati) e/o C2B (consumer-to-business, tra consumatori e imprese). Vanno inclusi esclusivamente i trasferimenti in cui viene utilizzato uno “schema di pagamento” con carta e quindi si riduce il plafond della carta stessa.

P2P MOBILE

02 NUMERO

04 IMPORTO

ALTRO

06 NUMERO

08 IMPORTO

POS (NON A DISTANZA)

CON MODALITÀ CONTACTLESS

10 NUMERO

12 IMPORTO

CON ALTRE MODALITÀ

14 NUMERO

16 IMPORTO

Voce: **58761**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI CREDITO – RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING)

Cfr. voce 58729.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, per “localizzazione del dispositivo”, per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”) e per “causale frode”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È prevista inoltre la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile “modalità di rimborso”). Le carte che prevedano l’opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell’ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l’autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”).

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58727.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58762**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI CREDITO – RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)

Cfr. voce 58731.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, per “Stato emittente”, per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”) e per “causale frode”.

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

È prevista inoltre la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile “modalità di rimborso”). Le carte che prevedano l’opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell’ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l’autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”).

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58662.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58763**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI DEBITO – RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING)

Cfr. voce 58732.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “localizzazione del dispositivo”, per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”) e per “causale frode”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l’autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”).

SU ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58728.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite su POS, su ATM o su altro dispositivo da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58764**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO EFFETTUATE CON CARTE DI DEBITO – RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)

Cfr. voce 58734.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, per “Stato emittente”, per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”) e per “causale frode”.

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Per “Stato emittente” si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l’intermediario emittente.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l’autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”).

PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ATM GESTITI DALL’AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58632.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite su POS, su ATM o su altro dispositivo da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58768**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PRELIEVO CON CARTE DI DEBITO EFFETTUATE DA CLIENTI DELL'AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING)

Cfr. voce 58733.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, per “localizzazione del dispositivo”, per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”) e per “causale frode”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per “localizzazione del dispositivo” si fa riferimento al paese in cui è installata l’apparecchiatura.

SU ATM DELL’AZIENDA:

02 NUMERO

04 AMMONTARE:

SU ATM DI ALTRI OPERATORI:

06 NUMERO:

08 AMMONTARE:

CASH BACK

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO DELL’AZIENDA STESSA:

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SU POS O ALTRO DISPOSITIVO CONVENZIONATI CON ALTRE AZIENDE:

14 NUMERO

16 AMMONTARE

CASH IN SHOP

18 NUMERO

20 AMMONTARE

Voce: **58769**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO

Cfr. voci 58700 e 58702.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” ad esclusione delle sottovoci da 02 a 12 e per “causale frode”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

È altresì richiesta la “localizzazione del dispositivo” e lo schema di carte di pagamento (variabile “PCS”). Per “localizzazione del dispositivo” si fa riferimento al paese in cui è installata l’apparecchiatura.

Viene inoltre prevista la ripartizione tra carte a saldo e carte a rimborso rateale (variabile “modalità di rimborso”). Le carte che prevedano l’opzione di scelta per le singole transazioni o che prevedano il rimborso in parte in modalità a saldo e in parte in modalità rateale, andranno convenzionalmente segnalate sulla base della modalità attiva alla data di riferimento della segnalazione ovvero sulla base della modalità utilizzata nell’ultima operazione effettuata nel periodo di riferimento.

EROGATI DALLA BANCA SEGNALANTE PRESSO PROPRI SPORTELLI O TRAMITE ATM A:

PORTATORI DI PROPRIA CARTA:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

DA ALTRI INTERMEDIARI A:

PORTATORI DI CARTE EMESSE DALLA BANCA SEGNALANTE:

10 NUMERO

12 AMMONTARE

CASH BACK

20 NUMERO

22 AMMONTARE

CASH IN SHOP

24 NUMERO

26 AMMONTARE

Voce: **58771**

**UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PRELIEVO CON
MONETA ELETTRONICA EFFETTUATE DA CLIENTI
DELL’AZIENDA DICHIARANTE (LATO ISSUING)**

Cfr. voce 58635.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, per “localizzazione del dispositivo”, per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”) e per “causale frode”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per “localizzazione del dispositivo” si fa riferimento al paese in cui è installata l’apparecchiatura.

PRESSO ATM:

18 NUMERO

22 AMMONTARE

PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO – CASH BACK:

23 NUMERO

25 AMMONTARE

PRESSO POS O ALTRO DISPOSITIVO – CASH IN SHOP

32 NUMERO

34 AMMONTARE

Voce: **58772**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA - SOLUZIONE DI PAGAMENTO (LATO ISSUING)

Cfr. voce 58738.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per “tipo inializzazione”, “Stato di controparte” e “localizzazione del dispositivo”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento. Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Fanno eccezione le sottovoci 10 e 12 per cui la localizzazione del dispositivo coincide con lo Stato di controparte ovvero l’acquirer.

Per le sottovoci da 02 a 08, 18 e 20 viene richiesta la ripartizione per “canale dispositivo”.

Viene inoltre richiesta, per le sottovoci da 02 a 08 e da 18 a 20, la distinzione tra operazioni effettuate in modalità “*contactless*” e non (variabile “*contactless*”) e limitatamente alle operazioni *contactless*, la ripartizione per “tecnologia” (valorizzare “non applicabile” negli altri casi).

CARTA DI MONETA ELETTRONICA (MODALITÀ A DISTANZA E NON A DISTANZA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CONTO DI MONETA ELETTRONICA (MODALITÀ A DISTANZA E NON A DISTANZA)

AD ACCESSO CON CARTA

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SOLUZIONE MOBILE (MODALITÀ A DISTANZA)

P2P

10 NUMERO

12 AMMONTARE

ALTRO

14 NUMERO

16 AMMONTARE

ALTRO (MODALITÀ A DISTANZA E NON A DISTANZA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

Voce: **58773**

**UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON
MONETA ELETTRONICA (LATO ACQUIRING)**

Cfr. voci 58640 e 58641.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, per “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “Stato emittente”. Per “localizzazione del dispositivo” e “provincia di esecuzione dell’operazione”, nelle operazioni non a distanza, si fa riferimento rispettivamente al Paese e alla provincia nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese e alla provincia in cui è situato il punto vendita e si rimanda al Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni. Per “Stato emittente” si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l’intermediario emittente.

È altresì prevista la ripartizione tra i pagamenti avviati “elettronicamente” e quelli avviati “non elettronicamente” (variabile “tipo inizializzazione”). I pagamenti disposti per corrispondenza o per telefono attraverso la comunicazione del numero della carta di moneta elettronica (c.d. MO/TO) vanno segnalati tra i pagamenti avviati non elettronicamente.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO:

**PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SEGNALANTE
(MODALITÀ NON A DISTANZA):**

02 NUMERO

04 AMMONTARE

**PRESSO ATM GESTITI DALL’AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON
A DISTANZA):**

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo e la provincia di esecuzione di operazione nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58641.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58774**

**UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON
MONETA ELETTRONICA – RIPARTIZIONE PER SCHEMA
MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ISSUING)**

Cfr. voce 58736.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, per “localizzazione del dispositivo”, per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”) e per “causale frode”. L’attributo “Stato di controparte” si riferisce al Paese dove è localizzato il prestatore di servizi (“acquirer”) che gestisce i flussi a favore del beneficiario del pagamento.

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l’autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”).

PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58738.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58776**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA - RIPARTIZIONE PER SCHEMA E MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE (LATO ACQUIRING)

Cfr. voce 58743.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, per “Stato emittente” e per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”) e per “causale frode”.

Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Le operazioni effettuate tramite autenticazione non forte del cliente (non-SCA) e segnalati nelle sottovoci 06, 08, 14, 16, 22 e 24 sono ulteriormente ripartite in base alle ragioni per cui si è utilizzata l’autenticazione non-SCA (variabile “non-SCA”).

PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SEGNALANTE (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

PRESSO ATM (MODALITÀ NON A DISTANZA):

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

SU RETE (MODALITÀ A DISTANZA):

Vanno segnalate le operazioni di pagamento a distanza effettuate tramite Internet o tramite un dispositivo che può essere utilizzato per comunicare a distanza (dispositivi mobili, tablet etc.).

Per la localizzazione del dispositivo nel caso di operazioni di pagamento effettuate tramite mobile P2P si rimanda a quanto previsto nella voce 58641.

Non vanno incluse le operazioni effettuate in modalità contactless o tramite dispositivi mobili se eseguite presso esercizi commerciali fisici o presso ATM da segnalare nelle specifiche sottovoci.

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

18 NUMERO

20 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

22 NUMERO

24 AMMONTARE

Voce: **58766**

**UTILIZZI FRAUDOLENTI: PRELIEVO DI CONTANTE SENZA
UTILIZZO DELLA CARTA (LATO ISSUING)**

Cfr. voce 58744

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell’operazione”, “localizzazione del dispositivo” e “modalità di identificazione”. Lo Stato di controparte si riferisce, per le sottovoci da 02 a 08, al Paese del PSP che convenziona l’esercente e per le sottovoci da 10 a 12 al Paese del PSP che consente il prelievo; la provincia di esecuzione si riferisce alla provincia presso la quale viene effettuata l’operazione.

SU POS O SU ALTRI DISPOSITIVI

CASH IN SHOP

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CASH BACK

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SU ATM

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58794**

**UTILIZZI FRAUDOLENTI: PRELIEVO DI CONTANTE SENZA
UTILIZZO DELLA CARTA (LATO ACQUIRING)**

Cfr. voce 58741

La presente voce ha periodicità semestrale.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell’operazione”, “localizzazione del dispositivo” e “modalità di identificazione”. Lo Stato di controparte si riferisce al Paese del PSP presso cui il cliente che effettua il prelievo detiene il conto; la provincia di esecuzione si riferisce alla provincia presso la quale viene effettuata l’operazione.

SU POS O SU ALTRI DISPOSITIVI

CASH IN SHOP

02 NUMERO

04 AMMONTARE

CASH BACK

06 NUMERO

08 AMMONTARE

SU ATM

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58777**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: ASSEGNI

Cfr. voci 58520, 58525 e 58530.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e per “provincia di esecuzione dell’operazione”.

ASSEGNI CIRCOLARI:

02 NUMERO

04 AMMONTARE

ASSEGNI BANCARI:

06 NUMERO

08 AMMONTARE

ASSEGNI SU FONDI A DISPOSIZIONE (O DI TRAENZA):

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58785**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: OPERAZIONI DI “MONEY TRANSFER”

Cfr. voce 58560.

La presente voce ha periodicità semestrale

Formano oggetto di rilevazione esclusivamente le rimesse di denaro in uscita.

OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ITALIA

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, per “provincia di esecuzione dell’operazione”, per “provincia di residenza dell’ordinante/beneficiario”, per “canale distributivo” e per “tipologia di provvista” (in contanti/con strumenti diversi dal contante).

Lo “Stato di controparte” va riferito al destinatario dell’importo trasferito, la “provincia di esecuzione dell’operazione” è quella dello sportello (o del punto vendita) presso cui viene ordinata l’operazione e la “provincia di residenza dell’ordinante/beneficiario” è quella di residenza anagrafica dell’ordinante.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

OPERAZIONI DI MONEY TRANSFER IN ALTRI PAESI IN CUI OPERA LA BANCA

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, per “Stato di esecuzione dell’operazione”, per “canale distributivo” e per “tipologia di provvista” (in contanti/con strumenti diversi dal contante).

La variabile “Stato di controparte” va riferita al destinatario dell’importo trasferito e lo Stato di esecuzione dell’operazione si riferisce a quello del punto vendita presso cui viene eseguita l’operazione.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

Voce: **58786**

UTILIZZI FRAUDOLENTI: ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

Cfr. voci 58570 e 58575.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e per “provincia di esecuzione dell’operazione”. Tale ultima si riferisce alla provincia dello sportello presso il quale il cliente ha presentato i titoli per l’incasso o gli avvisi di incasso.

CAMBIALI, TRATTE E RICEVUTE BANCARIE CARTACEE:

02 NUMERO

12 AMMONTARE

RIBA E RICEVUTE SIMILARI:

22 NUMERO

32 AMMONTARE

INCASSI MEDIANTE AVVISO PRESENTATI (MAV):

34 NUMERO

36 AMMONTARE

Voce: **58787**

**UTILIZZI FRAUDOLENTI: SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINI
DI PAGAMENTO**

Cfr. voce 58746.

La presente voce ha periodicità semestrale

È prevista la ripartizione per “canale dispositivo”.

BONIFICI:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

02 NUMERO

04 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

06 NUMERO

08 AMMONTARE

ALTRO:

CON AUTENTICAZIONE FORTE (SCA)

10 NUMERO

12 AMMONTARE

SENZA AUTENTICAZIONE FORTE (NON SCA)

14 NUMERO

16 AMMONTARE

Voce: **58796**

CARTE DI CREDITO: RIMBORSI, VINCITE E OPERAZIONI ASSIMILATE

La presente voce ha periodicità trimestrale.

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, per settore di attività dell’esercizio commerciale che dispone l’operazione – Merchant Category Code – (variabile “MCC”) e per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”). Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni

Limitatamente alle sottovoci 06 e 08, è richiesta anche la classificazione per “Stato emittente”. Per le sole sottovoci 10 e 12 è invece richiesta la ripartizione per “Stato di controparte”.

Per “Stato emittente” si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l’intermediario emittente. Per “Stato di controparte” si fa riferimento al Paese dell’intermediario convenzionato con il soggetto che dispone il rimborso (ad es. l’esercizio commerciale), la vincita o l’operazione assimilata.

DALLA BANCA SEGNALANTE A:

PORTATORI DI PROPRIA CARTA

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l’ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con il segnalante in cui la somma viene accreditata su una carta emessa dal segnalante.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PORTATORI DI ALTRA CARTA

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l’ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con il segnalante in cui la somma viene accreditata su una carta emessa da un altro intermediario.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

DA ALTRI INTERMEDIARI A:

PORTATORI DI CARTA EMESSA DAL SEGNALANTE

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l'ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con intermediari diversi dal segnalante in cui la somma viene accreditata su una carta emessa dal segnalante.

- 10** NUMERO
- 12** AMMONTARE

Voce: **58802**

CARTE DI DEBITO: RIMBORSI, VINCITE E OPERAZIONI ASSIMILATE

La presente voce ha periodicità trimestrale.

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, per settore di attività dell’esercizio commerciale che dispone l’operazione – Merchant Category Code – (variabile “MCC”) e per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”). Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni

Limitatamente alle sottovoci 06 e 08, è richiesta anche la classificazione per “Stato emittente”. Per le sole sottovoci 10 e 12 è invece richiesta la ripartizione per “Stato di controparte”. Per “Stato emittente” si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l’intermediario emittente. Per “Stato di controparte” si fa riferimento al Paese dell’intermediario convenzionato con l’esercizio commerciale che dispone il rimborso, la vincita o l’operazione assimilata.

DALLA BANCA SEGNALANTE A:

PORTATORI DI PROPRIA CARTA

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l’ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con il segnalante in cui la somma viene accreditata su una carta emessa dal segnalante.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PORTATORI DI ALTRA CARTA

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l’ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con il segnalante in cui la somma viene accreditata su una carta emessa da un altro intermediario.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

DA ALTRI INTERMEDIARI A:

PORTATORI DI CARTA EMESSA DAL SEGNALANTE

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l'ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con intermediari diversi dal segnalante in cui la somma viene accreditata su una carta emessa dal segnalante.

- 10** NUMERO
- 12** AMMONTARE

Voce: **58804**

MONETA ELETTRONICA: RIMBORSI, VINCITE E OPERAZIONI ASSIMILATE

La presente voce ha periodicità trimestrale.

È prevista la ripartizione per “localizzazione del dispositivo”, per settore di attività dell’esercizio commerciale che dispone l’operazione – Merchant Category Code – (variabile “MCC”) e per schema di carte di pagamento (variabile “PCS”). Per “localizzazione del dispositivo” nel caso di operazioni non a distanza si fa riferimento al Paese nel quale è localizzata l’apparecchiatura. Nel caso di operazioni a distanza si fa riferimento al Paese in cui è situato il punto vendita e si rimanda a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 del 29 aprile 2015, art. 2 (punto 29) e successive modificazioni.

Limitatamente alle sottovoci 06 e 08, è richiesta anche la classificazione per “Stato emittente”. Per le sole sottovoci 10 e 12 è invece richiesta la ripartizione per “Stato di controparte”.

Per “Stato emittente” si fa riferimento al Paese di emissione della carta cioè dove è collocato l’intermediario emittente. Per “Stato di controparte” si fa riferimento al Paese dell’intermediario convenzionato con l’esercizio commerciale che dispone il rimborso, la vincita o l’operazione assimilata.

DALLA BANCA SEGNALANTE A:

PORTATORI DI STRUMENTI DI MONETA ELETTRONICA DI PROPRIA EMISSIONE

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l’ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con il segnalante in cui la somma viene accreditata su uno strumento di moneta elettronica emesso dal segnalante.

02 NUMERO

04 AMMONTARE

PORTATORI DI STRUMENTI DI MONETA ELETTRONICA EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l’ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con il segnalante in cui la somma viene accreditata su uno strumento di moneta elettronica emesso da un altro intermediario.

06 NUMERO

08 AMMONTARE

DA ALTRI INTERMEDIARI A:

PORTATORI DI STRUMENTI DI MONETA ELETTRONICA EMESSI DAL
SEGNALANTE

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l'ammontare delle operazioni di rimborso, vincita o assimilate disposte da esercizi commerciali convenzionati con intermediari diversi dal segnalante in cui la somma viene accreditata su uno strumento di moneta elettronica emesso dal segnalante.

10 NUMERO

12 AMMONTARE

Voce: **58788**

**PRESTATORI DI SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI (AISP):
NUMERO CLIENTI**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Va riportato il numero di utenti di servizi di pagamento a cui l'ente segnalante offre i suoi servizi di informazione sui conti, in qualità di AISP (cfr. "Glossario").

Va segnalato il numero dei clienti in essere nell'ultimo giorno del periodo di riferimento, indipendentemente dal fatto che essi abbiano usufruito o meno, nel corso del periodo, del servizio di informazione sui conti e per i quali il consenso esplicito rilasciato per il servizio, di cui all'art. 67 della Direttiva UE 2015/2366 (cd. PSD2), risulti non scaduto.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte". Per lo "Stato di controparte" il riferimento è la residenza del cliente.

Voce: **58789**

**PRESTATORI DI SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI (AISP):
NUMERO DI CONTI**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Va segnalato il numero di conti di pagamento radicati presso l'ente segnalante cui, nel corso del periodo di segnalazione, hanno acceduto AISP (cfr. "Glossario") domestici e/o esteri. Per le finalità della segnalazione ciascun conto va conteggiato solo se acceduto almeno una volta nel corso del periodo di riferimento. In caso di accessi multipli sullo stesso conto, quest'ultimo va conteggiato una sola volta.

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte". Per lo "Stato di controparte" il riferimento è la residenza degli AISP che effettuano l'accesso sui conti. Nel caso di conti acceduti da più AISP va indicata la residenza di quello che ha acceduto il maggior numero di volte. In presenza dello stesso numero di accessi va indicata la residenza dell'AISP che ha acceduto più di recente al conto.

Voce: **58791**

NUMERO CARTE CONTO

La presente voce ha periodicità semestrale.

Va segnalato nella presente voce il numero di carte di pagamento dotate di un codice IBAN, che permettono di effettuare diverse operazioni bancarie, in circolazione alla data di riferimento della segnalazione, con esclusione di quelle bloccate o disabilite. Vanno incluse anche le c.d. carte virtuali (si utilizzano i criteri previsti per la voce 58620).

È prevista la ripartizione per “provincia controparte”. Tale ultima si riferisce alla provincia in cui risiede il cliente ovvero per le persone giuridiche alla provincia della sede sociale.

È inoltre prevista la ripartizione per “digitalizzazione”.

Voce: **58643**

SEGNALAZIONE NEGATIVA

La presente voce va segnalata dalle banche che non devono rendere nessuna delle voci ricomprese nella presente Sottosezione II.3 “Altri dati statistici – Servizi di pagamento”, indicando convenzionalmente il valore “1”.

Sezione:

IV – PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Gli schemi segnalatici della presente Sezione sono riportati nella Circolare n.154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”. Con riferimento alle istruzioni di compilazione della presente Sezione, si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” e dalle specifiche disposizioni dell’Unione Europea (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021).